



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME IN MATERIA ELETTORALE

Settembre 2008

A cura dell'Ufficio Segreteria Istituzionale

Presentazione

In vista delle prossime consultazioni elettorali ed a seguito delle recenti riforme, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha predisposto la presente raccolta di leggi e decreti in materia elettorale per consentire al cittadino di consultare, in un unico testo, tutta la normativa in materia attualmente vigente.

L'elaborato si inserisce nel progetto di informazione voluto ed attuato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, volto a favorire la conoscenza del nuovo sistema elettorale, dell'evoluzione normativa e dei meccanismi e delle procedure elettorali. L'obiettivo è supportare, nel miglior modo possibile, un esercizio del voto informato e consapevole.

La riforma elettorale del 2007, con le modifiche apportate nel 2008, rappresenta un banco di prova molto importante non solo per le forze politiche ma anche per le Istituzioni e l'Amministrazione. I cambiamenti introdotti, infatti, incidono in maniera determinante sul sistema della rappresentanza e quindi sul rapporto dei cittadini con il Consiglio Grande e Generale, reso oggi più esplicito dal fatto che le forze politiche devono dichiarare preventivamente al voto con chi si propongono di governare e sulla base di quale Programma di Governo.

L'elettore, dunque, per la prima volta potrà determinare la maggioranza che governerà per l'intera legislatura conoscendo a priori il vero e proprio Programma di Governo, e non semplicemente i diversi programmi elettorali delle singole forze politiche.

Alla luce delle consistenti novità, questa Segreteria di Stato ha ritenuto doveroso mettere in campo un impegno aggiuntivo sul piano dell'informazione, anche mediante la presente compilazione che è frutto di un corposo lavoro realizzato grazie alla preziosa collaborazione e competenza dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Pur non essendo un Testo Unico, per la stesura del quale è opportuno attendere le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, il presente elaborato sarà sicuramente un utile strumento di conoscenza per il cittadino.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

Nota per il lettore

La presente pubblicazione, che contiene i testi della Legge Elettorale e del Regolamento per la disciplina della campagna elettorale, coordinati con le successive modifiche ed integrazioni, nasce con l'intento di facilitare la lettura delle norme vigenti in materia elettorale.

Tali testi coordinati non costituiscono pertanto fonte normativa né di produzione né di cognizione, ma sono strumenti creati ai soli fini di consultazione e semplificazione per i cittadini che vorranno fruirne.

La presente compilazione, inoltre, non integra né sostituisce il decreto delegato che la legge di riforma 2007 prevede debba essere adottato a fini ricognitivi di tutta la normativa elettorale e che sarà emanato successivamente per consentire di introdurre eventuali modifiche tecniche che dovessero rivelarsi necessarie.

Hanno, quindi, valore **esclusivamente i testi di legge** così come promulgati e pubblicati, in quanto il presente elaborato non li sostituisce né li modifica.

Di conseguenza, qualora si abbia la necessità per qualunque motivo ed in qualunque contesto di citare le norme vigenti in materia, ci si deve riferire ai testi di legge e non a questa pubblicazione.

Per maggiore chiarezza, e per consentire al lettore **di risalire alla norma fonte di diritto e ad essa richiamarsi**, per ciascun articolo della presente compilazione è riportata l'indicazione del riferimento normativo originario e delle successive disposizioni che ne modificano, integrano o sostituiscono il contenuto.

Si precisa, infine, che allo scopo di garantire il corretto e fluido funzionamento delle procedure elettorali, in parte del tutto nuove, la riforma del 2008 ha previsto la possibilità di apportare modifiche tecniche alla normativa, mediante emanazione di Decreto Delegato. Pertanto, alcune norme contenute nella presente pubblicazione potrebbero subire variazioni.

In allegato alla legge elettorale si trovano i modelli delle schede elettorali per il primo turno, per la votazione di ballottaggio e per il voto degli elettori residenti all'estero, fermo restando che la Commissione Elettorale adotterà le schede in uso nella prossima consultazione con propria successiva deliberazione a seguito dell'ammissione delle liste/coalizioni alla consultazione medesima.

I testi dei Decreti Delegati n.117 e n.118 del 2007 sono riportati per esteso.

In calce alla pubblicazione sono riportati integralmente i testi di legge oggetto dell'opera di coordinamento.

NOTA BENE: l'eventuale difformità fra la presente compilazione ed i testi di legge, deve considerarsi errore della compilazione stessa.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Avv. Giovanna Crescentini

INDICE

RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME IN MATERIA ELETTORALE

Capitolo Primo – Condizioni per essere elettore

Art.1	Elettorato attivo	Pag.1
Art.2	Esclusione dalla funzione elettorale	Pag.1
Art.3	Interruzione del rapporto di discendenza originaria	Pag.1
Art.4	Sezioni Elettorali	Pag.2
Art.5	(Organizzazione viaggi elettori residenti all'estero – abrogato)	Pag.2

Capitolo Secondo – Formazione delle liste elettorali

Art.6	Compilazione liste elettorali – Commissione Elettorale	Pag.2-3
Art.7	Reclami alle iscrizioni o esclusioni dalle liste elettorali	Pag.3
Art.8	Cancellazione dalle liste elettorali	Pag.3

Capitolo Terzo – Collegio Elettorale e convocazione dei comizi elettorali

Art.9	Composizione del Consiglio Grande e Generale e suo rinnovo	Pag.3
Art.10	Collegio Unico – Rappresentanza di lista	Pag.4
Art.11	Termini per la convocazione dei comizi elettorali	Pag.4
Art.12	Termine per la predisposizione dei certificati elettorali	Pag.4
Art.13	Mancato ricevimento o smarrimento del certificato elettorale	Pag.4

Capitolo Quarto – Formalità precedenti le votazioni

Art.14	Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse	Pag.5
Art.15	Norme sulla composizione delle liste	Pag.5
Art.16	Compiti della Commissione Elettorale	Pag.6
Art.17	Schede elettorali	Pag.6-7

Capitolo Quinto – I membri del Consiglio Grande e Generale

Art.18	Requisiti di eleggibilità	Pag.7
Art.18 bis	Incompatibilità degli eletti	Pag.7
Art.19	Ulteriori incompatibilità degli eletti e decadenza	Pag.7-8
Art.20	Spese per la campagna elettorale	Pag.8
Art.21	Sostituzione dei candidati eletti	Pag.8

Capitolo Sesto – Procedimento delle elezioni

Art.22	Sezioni Elettorali	Pag.9
Art.23	Presidenti di seggio e scrutatori	Pag.9
Art.24	Adempimenti dei Presidenti di seggio nel giorno delle elezioni	Pag.9-10
Art.25	Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	Pag.10
Art.26	Presenza nei seggi dei rappresentanti di lista	Pag.10
Art.27	Firma delle schede elettorali, apertura della votazione	Pag.10
Art.28	Esercizio del voto del personale addetto ai seggi	Pag.10
Art.29	Presenza dei componenti del seggio elettorale	Pag.11
Art.30	Compiti dell'Ufficio elettorale di sezione	Pag.11
Art.31	Ammissione ai seggi	Pag.11
Art.32	Affissione dell'elenco degli elettori iscritti alle sezioni	Pag.11
Art.33	Svolgimento delle operazioni di voto	Pag.11-12
Art.33 bis	Divieto di utilizzo di apparecchi fotografici e telefoni cellulari	

	nelle cabine elettorali	Pag.12
Art.34	Servizio d'ordine nei seggi	Pag.12
Art.35	Divieto di rappresentanza nell'esercizio di voto. Esercizio del voto di persone disabili	Pag.12-13
Art.36	Modalità di votazione	Pag.13
Art.36 bis	Modalità di votazione per gli elettori residenti all'estero	Pag.13-14
Art.37	Chiusura dei seggi	Pag.14
Art.38	Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio elettorale intersezionale	Pag.14-15

Capitolo Settimo – Ufficio Elettorale Centrale e Giunta delle Elezioni

Art.39	Riunione dell'Ufficio Elettorale Centrale	Pag.15
Art.40	Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice	Pag.15-16
Art.41	Divieti per l'Ufficio Elettorale Centrale	Pag.16
Art.42	Adempimenti successivi	Pag.17
Art.43	Giunta Permanente delle Elezioni	Pag.17
Art.44	Compiti della Giunta Permanente delle Elezioni	Pag.17
Art.45	Riconvocazione dei Comizi elettorali a seguito di atti violenti o dispersione di schede	Pag.17
Art.46	Giuramento dei Consiglieri eletti	Pag.17-18
Art.47	Reati contro i diritti politici	Pag.18
Art.48	Abrogazioni	Pag.18
Art.49	Norme transitorie per l'assegnazione dei cittadini residenti all'estero nelle sezioni elettorali riservate	Pag.18
Allegato "A1" – Modello scheda primo turno		Pag.19
Allegato "A1 bis" – Modello scheda primo turno		Pag.20
Allegato "A2" – Modello scheda primo turno		Pag.21
Allegato "B1" – Modello scheda ballottaggio		Pag.22
Allegato "B2" – Modello scheda ballottaggio		Pag.23
Allegato "B3" – Modello scheda ballottaggio		Pag.24

RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Art.1	Termini della campagna elettorale	Pag.25
Art.2	Propaganda elettorale	Pag.25
Art.3	Spazi per le affissioni elettorali e termine per la loro individuazione	Pag.25-26
Art.4	Assegnazione degli spazi per le affissioni elettorali	Pag.26
Art.5	Possibilità di utilizzo degli spazi da parte di soggetti diversi dalle liste assegnatarie	Pag.26
Art.6	Divieti	Pag.26-27
Art.7	Norme per ampliare l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni	Pag.27
Art.8	Comizi e riunioni all'aperto	Pag.27
Art.9	Divieto di propaganda nel giorno delle elezioni – Sanzioni	Pag.28
Art.10	Sottrazione e distruzione di materiale propagandistico –	
	Violazione dei termini della campagna elettorale – Sanzioni	Pag.28
Art.11	Perseguibilità	Pag.28

ALTRE NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1

Art.23	Modifica delle norme sulla procedura per la formazione del Governo	Pag.29
Art.24	Modifica all'articolo 394 del Codice Penale "Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto"	Pag.29-30
Art.25	Statuto delle opposizioni	Pag.30
Art.26	Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa	Pag.30
Art.27	Norme finali	Pag.30

ALTRE NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2008 N.1

Art.16	Impedimenti al Referendum	Pag.31
Art.17	Costituzione dei seggi elettorali per il referendum	Pag.31
Art.18	Norme di coordinamento	Pag.31
Art.19	Disposizioni finali	Pag.31
Art.20	Norma transitoria	Pag.32
Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.117 "Seggio speciale per malati intrasportabili presenti in territorio"		Pag.33-34
Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.118 "Determinazione numero Uffici Elettorali Sezionali (Seggi) e Uffici Elettorali Intersezionali"		Pag.35-36

LEGGI E DECRETI IN MATERIA ELETTORALE LE CUI NORME SONO CONTENUTE NEI TESTI COORDINATI

Legge 31 gennaio 1996 n.6 – Legge Elettorale	Pag.38-47
Decreto 24 settembre 1996 n.122 – Abrogazione dell'articolo 5 della	

Legge 31 gennaio 1996 n.6 “Legge Elettorale”	Pag.48
Legge 14 marzo 1997 n.35 - Disposizioni in materia elettorale (Modifica all’art.36 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 “Legge Elettorale” e all’articolo 394 Codice Penale)	Pag.49-50
Legge 14 marzo 1997 n.36 – Regolamento per la disciplina della campagna elettorale	Pag.51-53
Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1 – Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali	Pag.54-63
Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1 – Modifiche ed integrazioni alla Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1 “Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali”	Pag.64-70

Articoli del Codice Penale in materia elettorale

RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME IN MATERIA ELETTORALE

LEGGI DI RIFERIMENTO

- Legge 31 gennaio 1996 n.6
- Decreto 24 settembre 1996 n.122
- Legge 14 marzo 1997 n.35
- Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1
- Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1

CAPITOLO I CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE

ART.1

(art.1 Legge n.6/1996)

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni che non si trovino in alcuna delle condizioni previste all'articolo 2 o per i quali sia decorso il termine di cui all'articolo 3.

ART.2

(art.2 Legge n.6/1996 come modificato dall'art.1 Legge Qualificata n.1/2007)

(Esclusione dalla funzione elettorale)

1. Dalla funzione elettorale sono esclusi:
 - a) gli interdetti per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura;
 - b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno;
 - c) i condannati per i reati contro i diritti politici;
 - d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici.
2. I condannati di cui alle lettere b) c) e d) sono riammessi alla funzione elettorale qualora si sia verificata l'estinzione del reato successivamente alla condanna nelle ipotesi previste dall'articolo 52, secondo comma del Codice Penale, o l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 112, ad eccezione di quella indicata sub 1), del Codice Penale.

ART.3

(art.3 Legge n.6/1996)

(Interruzione del rapporto di discendenza originaria)

1. I cittadini sammarinesi il cui rapporto di discendenza originaria, verificato in sede di richiesta di accertamento della cittadinanza, si è interrotto per oltre una generazione, sono iscritti nelle liste elettorali decorso il termine di tre anni dall'accoglimento della domanda che dovranno presentare personalmente all'Ufficiale di Stato Civile.
2. Ai fini di cui sopra si intende per interruzione di oltre una generazione la mancata iscrizione nelle liste elettorali degli ascendenti fino al I° grado e dei collaterali fino al II° grado di parentela.

ART.4

(art.4 Legge n. 6/1996 sostituito dall'art. 2 Legge Qualificata n.1/2007)

(Sezioni Elettorali)

1. Le sezioni elettorali sono istituite nel territorio dei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e a Dogana; con decreto delegato, su proposta della Commissione Elettorale, verrà stabilito il numero delle sezioni elettorali¹ per ogni sede nonché l'istituzione di un seggio speciale riservato ai malati intrasportabili presenti in territorio². L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in tale sezione. Se ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica esercita il diritto di voto in una delle sezioni riservate agli elettori residenti all'estero, istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle. La Commissione Elettorale detta i criteri di assegnazione degli elettori residenti all'estero alle sezioni riservate.

2. Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 700 elettori, né meno di 150. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di 1400 elettori, né meno di 300. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale.

ART.5

(L'articolo 5 della Legge n.6/1996 - che disponeva in merito all'organizzazione, a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati ad elettori residenti fuori territorio - è stato espressamente abrogato con Decreto 24 settembre 1996 n.122)

CAPITOLO II FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

ART.6

(art.6 Legge n.6/1996 integrato dall'art.7 della Legge n.114/2000 quest'ultimo poi abrogato dall'art.13 della Legge Qualificata n.1/2008 e pertanto ripristinato nella sua formulazione originaria)

(Compilazione liste elettorali – Commissione Elettorale)

1. Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione di cui al comma 3, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano:

- a) il cognome ed il nome e lo stato civile;
- b) la residenza.

2. Le liste elettorali devono essere autenticate, pagina per pagina, dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato. Nell'ultima pagina, con l'atto di autenticazione, è indicato il numero degli elettori iscritti.

3. Alla compilazione delle liste elettorali attende una Commissione formata da:

- il Segretario di Stato per gli Affari Interni, che la presiede;
- l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato;
- il Cancelliere del Tribunale Unico Civile e Penale;
- il responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Estero del Dipartimento Affari Esteri;
- sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura.

4. La Commissione Elettorale, le cui deliberazioni sono valide se prese a maggioranza, ha il compito di rivedere ed integrare, ogni anno, le liste elettorali e di renderle pubbliche, entro e non oltre il 31 gennaio.

5. La pubblicità delle liste elettorali si realizza per il tramite degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale Unico, con il deposito presso l'Ufficio Elettorale di Stato e con l'affissione in ogni sezione elettorale nonché con il deposito presso

¹ Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.118. V. Pagg.43-44

² Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.117. V. Pagg.41-42

la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che ne curerà l'inoltro alle sedi consolari o delle Missioni diplomatiche, ove manchi il Consolato, ed alle sedi delle Associazioni di Sammarinesi all'estero giuridicamente riconosciute.

6. In occasione delle operazioni di cui al quarto comma, devono anche essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre successivo.

ART.7

(art.7 Legge n.6/1996)

(Reclami alle iscrizioni o esclusioni dalle liste elettorali)

1. Entro le ore dodici del 28 febbraio, o del giorno immediatamente successivo se il 28 febbraio è festivo, ogni cittadino, anche se non direttamente interessato, può presentare reclamo orale o scritto avanti l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, contro la iscrizione o la esclusione dalle liste elettorali o l'erronea attribuzione alla sezione elettorale nonché contro il mancato recepimento di variazioni anagrafiche o di stato civile. Quando il reclamo è fatto in forma orale, lo stesso viene verbalizzato dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

2. Sui reclami decide inappellabilmente, entro il quindici marzo, il Commissario della Legge.

3. Esaurite le procedure di cui ai commi che precedono, le liste elettorali sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza alla revisione annuale di cui all'articolo 6, quarto comma.

4. Alle elezioni partecipano gli iscritti nelle liste definitivamente approvate, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età al giorno della votazione compreso.

ART.8

(art.8 Legge n.6/1996)

(Cancellazione dalle liste elettorali)

1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 deve anche procedere, almeno una volta all'anno, alla cancellazione dalle liste degli elettori che, dopo la revisione annuale, siano incorsi in una delle cause di incapacità di cui all'articolo 2 od abbiano perduto il requisito della cittadinanza di cui all'articolo 1. Alla cancellazione per morte provvede d'ufficio l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

2. Le liste elettorali definitive sono ostensibili a tutti nell'Ufficio Elettorale di Stato, ove dovranno essere conservate.

CAPITOLO III

COLLEGIO ELETTORALE E CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

ART.9

(art.9 Legge n.6/1996 sostituito dall'art.3 Legge Qualificata n.1/2007)

(Composizione del Consiglio Grande e Generale e suo rinnovo)

1. Il Consiglio Grande e Generale è composto di sessanta membri.

2. Il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni ovvero qualora:

a) per qualsiasi causa venga a perdere trenta dei suoi componenti;

b) non approvi il programma di governo ovvero lo approvi con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40;

c) non nomini i Segretari di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, ovvero li nomini con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40.

3. Nei casi previsti dal comma secondo, i Capitani Reggenti sciolgono il Consiglio Grande e Generale e convocano i comizi elettorali per la nuova elezione ai sensi dell'articolo 3 della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n.185.

ART.10
(art.10 Legge n.6/1996)

(Collegio Unico – Rappresentanza di lista)

1. Per l'elezione del Consiglio Grande e Generale il corpo elettorale costituisce un collegio unico.
2. L'elezione si svolge a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

ART.11
(art.11 Legge n.6/1996 come modificato dall'art.4 Legge Qualificata n.1/2007)

(Termini per la convocazione dei comizi elettorali)

1. Con il decreto reggenziale di scioglimento del Consiglio Grande e Generale i Capitani Reggenti convocano, con pubblico manifesto, i comizi per l'elezione del Consiglio Grande e Generale da tenersi non prima del sessantesimo giorno successivo allo stesso decreto di scioglimento.
2. Il Consiglio Grande e Generale, ancorché sciolto, viene convocato per l'elezione dei Capitani Reggenti secondo i termini previsti dalla legge o in via straordinaria dai Capitani Reggenti.
3. Con apposita legge saranno stabilite, nel rispetto del principio della parità, la divulgazione e la pubblicità delle liste nonché la disciplina della campagna elettorale.

ART.12
(art.12 Legge n.6/1996 come modificato dall'art.5 Legge Qualificata n.1/2007)

(Termine per la predisposizione dei certificati elettorali)

1. Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato predispone i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o lo compiano entro il giorno delle elezioni compreso.
2. I certificati d'iscrizione devono essere consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.
3. Il certificato d'iscrizione deve indicare, assieme ai dati relativi all'elettore, anche la sezione elettorale alla quale l'elettore appartiene, il luogo ove la stessa è istituita, il giorno e l'ora di apertura e di chiusura della votazione. Deve altresì recare il tagliando che dovrà essere staccato dal Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione all'atto dell'esercizio di voto.
4. I certificati d'iscrizione sono notificati a mezzo del servizio postale per lettera raccomandata e per il tramite degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale Unico.

ART.13
(art.13 Legge n.6/1996)

(Mancato ricevimento o smarrimento del certificato elettorale)

1. Gli elettori che non abbiano ricevuto i certificati elettorali entro il termine di cui all'articolo 12, secondo comma, possono personalmente ritirarli, ad iniziare dal decimo giorno precedente quello delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, presso l'Ufficio Elettorale di Stato, che resterà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno delle elezioni, per tutta la durata delle operazioni di voto. Della consegna è fatta annotazione in apposito registro.
2. Se il certificato elettorale sia stato smarrito o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale di Stato e previa annotazione in apposito registro, di ottenere un duplicato, munito di speciale contrassegno sul quale è annotata la dichiarazione che trattasi di duplicato.

CAPITOLO IV FORMALITÀ PRECEDENTI LE VOTAZIONI

ART.14

(art.14 Legge n.6/1996 sostituito dall'art.6 Legge Qualificata n.1/2007 e quindi modificato dagli articoli 1 e 2 della Legge Qualificata n.1/2008)

(Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse)

1. Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno novanta elettori e depositate, non più tardi delle ore dodici del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio di Stato Civile-Servizi Demografici ed Elettorali che ne rilascia ricevuta.
2. Le firme degli elettori-presentatori, contenute in atto unico o separate, devono essere autenticate da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né i candidati di una lista possono sottoscrivere la lista stessa o altra lista, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. I contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00, irrogata dalla Commissione Elettorale.
4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche e a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo 16, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del terzo giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale. Si applicano ai rappresentanti di lista le incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 23.
5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare e, qualora detta lista non partecipi ad una coalizione, il programma di governo.
6. Le forze politiche che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenute a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Le liste dei candidati non possono far uso di contrassegni che riproducono simboli e/o nomi notoriamente utilizzati da altre liste.
7. Qualora due o più forze politiche intendano costituire una coalizione ai fini elettorali, i rappresentanti legali o specificamente designati delle stesse sottoscrivono, con firma autenticata, apposita dichiarazione che riporti l'espresso impegno a formare insieme una maggioranza di governo per l'intera legislatura, e che contenga, nel suo corpo o in allegato, il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione nonché il programma di governo.
8. Nell'atto di presentazione della lista che partecipa alla coalizione, la dichiarazione di cui al comma che precede, compresi gli eventuali allegati, è espressamente richiamata. Pertanto la sottoscrizione della lista da parte dei presentatori e l'accettazione della candidatura da parte dei candidati costituiscono manifestazione di consenso alla costituzione della coalizione e al programma di governo.
9. La dichiarazione di cui al comma 7, compresi gli eventuali allegati, è depositata ai sensi del primo comma.

ART.15

(art.15 Legge n.6/1996 come modificato dall'art.7 Legge Qualificata n.1/2007 e dall'art.3 della Legge Qualificata n.1/2008)

(Norme sulla composizione delle liste)

1. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a sessanta né inferiore a dodici. In ciascuna lista non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere con eventuale arrotondamento per difetto. Ciascuna lista deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato, la residenza o il domicilio in Repubblica.
2. Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia candidato in più di una lista, le candidature sono tutte nulle e l'elettore non potrà più essere candidato per alcuna lista partecipante alle medesime elezioni.
3. Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14 e con essa deve essere depositata la copia della dichiarazione dei redditi dei candidati del periodo d'imposta precedente a quello delle consultazioni nonché la loro dichiarazione circa eventuali ulteriori redditi e partecipazioni in società.

ART.16

(art.16 Legge n.6/1996 come modificato dall'art.8 Legge Qualificata n.1/ 2007)

(Compiti della Commissione Elettorale)

1. Entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 adempie ai seguenti atti:

- verifica le liste dei candidati e le eventuali dichiarazioni di appartenenza alla coalizione;
- esamina i contrassegni delle liste e delle coalizioni, rifiutando quelli uguali, o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza, o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 a sostituire i contrassegni rifiutati entro il termine di ventiquattro ore, pena l'esclusione della lista o della coalizione di liste dalle elezioni;
- elimina dalle liste i candidati per i quali manchino la prescritta accettazione e/o la documentazione di cui al terzo comma dell'articolo 15;
- elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che violino le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;
- elimina le coalizioni che non hanno i requisiti richiesti determinando la partecipazione solo delle singole liste che l'avrebbero composta;
- stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine da assegnare alle liste e alle coalizioni. Al sorteggio hanno diritto di assistere i delegati di lista, appositamente convocati;
- riduce, al limite prescritto, il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta;
- comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.

ART.17

(art.17 Legge n.6/1996 già modificato dall'art.2 Legge n.35/1997 e quindi sostituito dall'art.9 Legge Qualificata n.1/2007)

(Schede elettorali)

1. La votazione ha luogo con scheda unica di Stato.

2. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge. La Commissione Elettorale, tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni, potrà variare le dimensioni, il formato e gli elementi ritenuti necessari.

3. Le schede riproducono i contrassegni delle liste e il nome e l'eventuale contrassegno delle coalizioni come segue:

- a) la collocazione in alto, da sinistra a destra dando priorità alle coalizioni rispetto alle liste non coalizzate e secondo l'ordine riportato dal sorteggio, del nome e dell'eventuale contrassegno di ciascuna coalizione o lista non coalizzata;
- b) la collocazione sotto la rispettiva coalizione, dall'alto al basso secondo l'ordine riportato dal sorteggio, dei contrassegni delle liste collegate.

4. Nell'ipotesi di un numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito riquadro (All. A1).

Nell'ipotesi di un numero dispari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte inferiore della scheda sono tracciate, una di seguito all'altra, linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito rettangolo (All. A2).

5. Nell'eventuale turno di ballottaggio e salvo quanto non diversamente disposto nel presente³ comma, la collocazione sulla scheda da sinistra a destra delle coalizioni di liste e delle liste non coalizzate è data dal sorteggio.

6. Nel caso in cui siano due coalizioni di liste a conseguire al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale di coalizione, le schede per la votazione di ballottaggio previste dall'articolo 40, riproducono, racchiusi in

³ Deve intendersi "successivo"

due distinti riquadri, in alto il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione e sotto i contrassegni delle liste collegate (All. B1). Nell'ipotesi che una lista non coalizzata abbia conseguito al primo turno la prima e/o la seconda più elevata cifra elettorale, nella scheda sarà riportato il contrassegno di tale lista racchiuso in distinto rettangolo (All. B2 – B3). Il nome e il contrassegno della lista o il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione di liste che hanno conseguito al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale sono rispettivamente collocate nella parte sinistra e nella parte destra della scheda.

CAPITOLO V

I MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

ART.18

(art.18 Legge n.6/1996)

(Requisiti di eleggibilità)

1. Oltre alle condizioni per essere elettori, contemplate dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili:

- aver compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni;
- avere domicilio sul territorio della Repubblica;
- non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;
- non essere Agente diplomatico ai sensi della Legge 16 settembre 1993 n.105;
- non essere Agente diplomatico o consolare ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n.13;
- non essere Agente diplomatico e/o consolare di Stato estero, ancorché onorario;
- non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco.

ART.18 BIS

(Nuovo articolo introdotto dall'art.10 Legge Qualificata n.1/2007)

(Incompatibilità degli eletti)

1. La rappresentanza legale e/o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del C.O.N.S., nonché i presidenti ed i segretari generali delle Associazioni Economiche di Categoria ed i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche, nonché i presidenti di fondazioni bancarie e delle federazioni sportive, sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale. Parimenti sussiste l'incompatibilità con le cariche direttive e/o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il candidato eletto che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma che precede deve comunicare ai Capitani Reggenti, prima del giuramento, la propria volontà di optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i successivi tre mesi, pena la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

ART.19

(art.19 Legge n.6/1996 e art.2 Legge n.97/2002)

(Ulteriori incompatibilità degli eletti e decadenza)

1. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio.

2. In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. In conformità a quanto dispongono il terzo e quarto comma dell'articolo 9 della Legge 24 febbraio 1994, n.22 così come modificato dall'articolo 2 della Legge 10 ottobre 2002 n.97, è incompatibile la carica di Capitano di Castello e membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale. Il Capitano di Castello ed il

membro di Giunta che siano eletti membri del Consiglio Grande e Generale ed il consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta, sono tenuti ad optare per uno dei due mandati nel termine di 15 giorni dall'ultima elezione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale e all'Ufficio Giunte. Nel caso di mancata comunicazione nel termine sopra indicato, l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione⁴.

4. In relazione a quanto dispone l'articolo 12 della Legge 11 marzo 1981, n.21, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale:

- a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità;
- b) il Consigliere che, per più di tre mesi consecutivi non partecipi alle sedute, senza averne precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale ad esclusione dei casi di forza maggiore.

ART.20

(art.20 Legge n.6/1996 e art.18 Legge n.170/2005)

(Spese per la campagna elettorale)

1. Ogni lista che partecipa alla campagna elettorale è soggetta ad un tetto massimo di spesa, sostenibile dalla lista stessa e dai suoi candidati, non superiore al 100% del contributo spettante al maggior Gruppo Consiliare⁵ derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista stessa presenta.

ART.21

(art.21 Legge n.6/1996 come modificato dall'art.11 Legge Qualificata n.1/2007 e dall'art.4 Legge Qualificata n.1/2008)

(Sostituzione dei candidati eletti)

1. I membri del Consiglio Grande e Generale che, per qualsiasi causa, venissero a mancare entro il quinquennio, sono sostituiti dai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti ottenuti quelli già eletti.

2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, vengono proclamati eletti i candidati con la più alta cifra elettorale individuale nell'ambito della medesima coalizione. Qualora la lista non faccia parte di alcuna coalizione i posti saranno dichiarati vacanti.

⁴ Il terzo comma dell'articolo 19 della Legge n.6/1996 recitava testualmente: *"In conformità a quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 9 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale chi presenti la propria candidatura quale Capitano di Castello o membro di Giunta"*.

Con l'articolo 2 della Legge 10 ottobre 2002 n.97 il terzo e quarto comma dell'articolo 9 della Legge n.22/1994 sono stati così modificati:

"E' incompatibile la carica di Capitano di Castello e membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale."

Il Capitano di Castello ed il membro di Giunta che siano eletti membri del Consiglio Grande e Generale ed il Consigliere che sia stato eletto Capitano di Castello o membro di Giunta, sono tenuti ad optare per uno dei due mandati nel termine di 15 giorni dall'ultima elezione dandone comunicazione scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale e all'Ufficio Giunte. Nel caso di mancata comunicazione nel termine sopra indicato, l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione."

Pertanto il testo del terzo comma dell'articolo 19, così come riportato nel testo di cui alla presente nota tiene conto delle suddette modifiche anche se non vi è una norma ad hoc che le abbia espressamente recepite.

⁵ La Legge 23 novembre 2005 n.170 prevede ora che il finanziamento a carico dello Stato sia riconosciuto ai partiti e ai movimenti politici che hanno presentato liste alle ultime consultazioni elettorali e siano rappresentati in Consiglio. Il riferimento, pertanto, al "maggior Gruppo Consiliare" non è più attuale. La norma in oggetto va intesa nel modo seguente: *"Ogni lista che partecipa alla campagna elettorale è soggetta ad un tetto massimo di spesa, sostenibile dalla lista stessa e dai suoi candidati, non superiore al 100% del contributo spettante al Partito o Movimento Politico maggiormente rappresentato in Consiglio Grande e Generale, derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista stessa presenta"*.

CAPITOLO VI PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI

ART.22

(art.22 Legge n.6/1996)

(Sezioni Elettorali)

1. Le sezioni elettorali, costituite a norma dell'articolo 4, sono istituite nel territorio dei Castelli: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.
2. Ai fini elettorali, Dogana è considerata sezione elettorale. Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.
3. Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato od ospitati nella Casa di Riposo sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato.
4. La sezione elettorale speciale di cui al terzo comma fa parte della prima sezione elettorale di Borgo Maggiore, presso la quale devono aver luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle operazioni di voto.
5. Gli elettori di cui al terzo comma sono ammessi a votare previa esibizione di certificato di degenza. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale ciascun elettore è iscritto.

ART.23

(art.23 Legge n.6/1996 sostituito dall'art.12 Legge Qualificata n.1/2007)

(Presidenti di seggio e scrutatori)

1. La Commissione Elettorale sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di Presidente e che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Detta disponibilità non è revocabile se non per causa di forza maggiore.
2. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:
 - i membri del Congresso di Stato;
 - i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
 - i candidati nelle elezioni in atto;
 - i membri della Commissione Elettorale;
 - i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
 - i Capitani di Castello ed i membri di Giunta.
3. Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7.
4. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.
5. La Commissione Elettorale, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni, sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i candidati alle elezioni e coloro che sono indicati al secondo comma del presente articolo.
7. La nomina a Presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico, almeno 72 ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.
8. All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astenga senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di Euro 250,00.

ART.24

(art.24 Legge n.6/1996 come modificato dall'art.13 Legge Qualificata n.1/2007)

(Adempimenti dei Presidenti di seggio nel giorno delle elezioni)

1. Nelle prime ore del giorno delle elezioni i Presidenti di seggio si recano presso la sede istituzionale designata per ricevere dalla Commissione Elettorale il materiale occorrente per le votazioni, compreso un esemplare della lista di sezione, dalla quale la Commissione avrà depennato il nome degli iscritti che non compiono il diciottesimo anno di età entro quel giorno, le schede di Stato, un congruo numero di matite copiative nonché l'elenco degli scrutatori e quello dei rappresentanti designati per ciascuna lista.
2. Il quantitativo delle schede consegnate è pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un decimo.
3. Le schede devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

ART.25

(art.25 Legge n.6/1996)

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione)

1. Alle ore 6 il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Uno dei due scrutatori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e l'altro scrutatore quelle di Segretario dell'Ufficio.
3. Se uno od entrambi gli scrutatori non siano presenti o non siano stati designati, il Presidente fa nominare dagli elettori presenti, purché in numero non inferiore a dieci, per appello nominale ed a maggioranza di voti, il/i sostituto/i dello/degli assente/i.
4. Nel caso in cui gli elettori presenti non raggiungano il numero di dieci, il Presidente provvede direttamente alla sostituzione dello/degli assente/i, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti, in possesso dei requisiti di cui al sesto e settimo comma⁶ dell'articolo 23.

ART.26

(art.26 Legge n.6/1996)

(Presenza nei seggi dei rappresentanti di lista)

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ammesse hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale.
2. Il Presidente può fare allontanare quel rappresentante che eserciti in qualsiasi forma pressioni o turbi il regolare e sereno svolgimento delle elezioni.

ART.27

(art.27 Legge n.6/1996 sostituito dall'art.14 Legge Qualificata n.1/2007)

(Firma delle schede elettorali, apertura della votazione)

1. Costituito l'Ufficio elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede a firmare le schede sul dorso.
2. Delle schede firmate viene fatta menzione nel verbale.
3. Durante le operazioni di cui ai commi che precedono, nessuno può allontanarsi dalla sala.
4. Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.

ART.28

(art.28 Legge n.6/1996)

(Esercizio del voto del personale addetto ai seggi)

1. Il Presidente, gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste votano nella sezione ove esercitano il loro ufficio, anche se non appartenenti alla stessa.
2. Gli elettori che prestano servizio d'ordine possono votare nella sezione ove sono addetti.
3. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale sono iscritti.

⁶ Deve intendersi quinto e sesto comma

ART.29
(art.29 Legge n.6/1996)

(Presenza dei componenti del seggio elettorale)

1. Almeno due dei tre componenti il seggio devono costantemente essere presenti alle operazioni elettorali.
2. Se il Presidente si assenta, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Se si assenta il Segretario, ne assume le funzioni il Vice Presidente.

ART.30
(art.30 Legge n.6/1996)

(Compiti dell'Ufficio elettorale di sezione)

1. È compito dell'Ufficio elettorale di sezione osservare l'orario fissato per la votazione; annotare i reclami avanzati; giudicare in prima istanza sulle contestazioni insorte in relazione alla regolarità delle schede; attribuire i voti ai candidati; unire al verbale le schede nulle, le bianche e le contestate, nonché le proteste scritte ed ogni altro documento relativo alle operazioni.

ART.31
(art.31 Legge n.6/1996)

(Ammissione ai seggi)

1. Fatta eccezione per gli elettori di cui all'articolo 28 e per i membri della Commissione Elettorale, nessuno può entrare nella sala delle votazioni e prendere parte alle operazioni elettorali se non è munito di certificato elettorale di iscrizione nelle liste di quella stessa sezione.

ART.32
(art.32 Legge n.6/1996)

(Affissione dell'elenco degli elettori iscritti alle sezioni)

1. Durante il corso delle operazioni di voto, nella sala delle votazioni dovrà essere affisso un elenco, estratto dall'esemplare della lista di sezione, degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione o iscritti alla sezione. Dovrà altresì essere affisso avviso indicante il numero dei voti preferenziali ammessi.

ART.33
(art.33 Legge n.6/1996 sostituito dall'art.15 Legge Qualificata n.1/2007)

(Svolgimento delle operazioni di voto)

1. Dichiarata aperta la votazione, i singoli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.
2. L'identità dell'elettore deve sempre essere accertata.
3. L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica.
4. L'elettore può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di documento di riconoscimento, se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione.
5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità, apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il Presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale.
6. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale che comprova l'esercizio del diritto di voto e che va conservato nell'apposito plico e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.

7. L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala, ove, dopo avere espresso il proprio voto a norma dell'articolo 36, piega la scheda secondo le linee tracciate.
8. Di queste operazioni il Presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando, in ogni caso, le modalità per la manifestazione delle preferenze ed il loro massimo numero consentito.
9. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.
10. Il Presidente accerta la chiusura della scheda e, in caso contrario, invita l'elettore a chiuderla, accertando che ritorni nell'apposito luogo separato. Quindi, verificata la conformità della scheda, esaminando la firma ed il bollo, pone la scheda nell'urna collocata sul tavolo dell'Ufficio e visibile a tutti. Uno dei membri dell'Ufficio elettorale attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sopra indicata.
11. Le schede mancanti del bollo e della firma non possono essere introdotte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Le stesse sono immediatamente firmate dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al verbale, il quale deve anche contenere speciale menzione degli elettori che, ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita.

ART.33 BIS
(Nuovo articolo introdotto dall'art.15 della Legge Qualificata n. 1/2008)

(Divieto di utilizzo di apparecchi fotografici e telefoni cellulari nelle cabine elettorali)

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, pena la nullità del voto, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, all'atto dell'esibizione del documento di identificazione e del certificato elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui sia eventualmente in possesso.
3. Le apparecchiature depositate e prese in consegna dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.
4. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punita con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

ART.34
(art.34 Legge n.6/1996)

(Servizio d'ordine nei seggi)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è responsabile del servizio d'ordine nella sala delle votazioni.
2. Gli agenti incaricati del servizio d'ordine non possono entrare nella sala se non lo richiede il Presidente. Devono restare nelle adiacenze della sala medesima a disposizione del Presidente.

ART.35
(art.35 Legge n.6/1996)

(Divieto di rappresentanza nell'esercizio di voto. Esercizio del voto di persone disabili)

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare.
2. In via eccezionale, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore appartenente alla propria famiglia o di un altro elettore volontariamente scelto. In ogni caso, l'accompagnatore deve essere iscritto in una sezione elettorale.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il Presidente, comunque, deve apporre sul certificato elettorale dell'accompagnatore annotazione dell'avvenuto esercizio della facoltà.
4. Il Presidente accerta che l'elettore sia munito di un certificato medico attestante l'infermità e che abbia liberamente scelto l'accompagnatore e ne conosca le generalità e registra, nell'apposita parte del verbale, l'eccezionale forma di votazione, indicandone le motivazioni, le generalità del Sanitario che ha certificato l'impedimento ed il nome ed il cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico deve essere rilasciato da un Sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o, altrimenti, dovrà essere vistato dal Dirigente Servizio Ospedaliero e Specialistico e dovrà essere allegato al verbale.
6. Non sono considerati validi i certificati rilasciati da Sanitari che siano candidati all'elezione.

ART.36

(art.36 Legge n.6/1996 già sostituito dall'art.1 Legge n.35/1997 e quindi sostituito dall'art.16 Legge Qualificata n.1/2007)

(Modalità di votazione)

1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude. Qualora la scheda contenga unicamente un segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude, è un voto che si conteggia ai fini della determinazione della cifra elettorale di coalizione di cui al sesto comma dell'articolo 40.
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta.⁷
3. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate sulla scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi dei candidati prescelti.
4. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.
6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e i cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista o un voto per la cifra elettorale di coalizione ai sensi del primo comma del presente articolo.
9. Sono nulle le schede seguenti:
 - le schede che non siano quelle di Stato;
 - le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
 - le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
 - le schede che presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
 - le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
 - le schede non compilate con la matita copiativa.
10. Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.
11. Il voto per la lista o la coalizione di liste nella eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo 40, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno delle liste non coalizzate o comunque nel riquadro che le contiene oppure sul nome o sull'eventuale contrassegno della coalizione oppure sul contrassegno delle liste coalizzate o comunque nel rettangolo che le racchiude.
12. Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al nono comma la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

ART.36 BIS

(Nuovo articolo introdotto dall'art.12 della Legge Qualificata n.1/2008)

(Modalità di votazione per gli elettori residenti all'estero)

⁷ Gli elettori residenti all'estero non possono esprimere preferenze. V. successivo articolo 36 bis

1. L'elettore residente all'estero può esprimere unicamente il voto di lista o di coalizione.
2. La scheda riservata agli elettori residenti all'estero avrà le caratteristiche del modello descritto nella Tabella allegata alla presente legge denominata "A1 bis".

ART.37

(art.37 Legge n.6/1996)

(Chiusura dei seggi)

1. Le operazioni di voto restano aperte sino alle ore 20. Tuttavia, possono prolungarsi oltre questa ora se ininterrottamente giungono elettori per votare. Dopo le ore 21, tuttavia, il Presidente, accertato a mezzo chiamata il numero degli elettori presenti che ancora non abbia votato, consente di votare solamente a questi e, quindi, dichiara definitivamente chiusa la votazione.

ART.38

(art.38 Legge n.6/1996 già sostituito dall'art.17 Legge Qualificata n.1/2007 e quindi sostituito dall'art. 5 Legge Qualificata n.1/2008)

(Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio elettorale intersezionale)

1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo 37, l'Ufficio elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:
 - 1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;
 - 2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;
 - 3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
 - 4) estrae dall'urna, per il conteggio, le schede votate chiuse;
 - 5) immette nell'urna le schede contate: l'urna di votazione viene debitamente chiusa e sigillata per essere riaperta nell'Ufficio elettorale intersezionale di cui ai commi che seguono.
2. Le operazioni di cui sopra sono cumulate secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.
3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio elettorale.
4. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, l'urna contenente le schede votate e il verbale della sezione di cui al terzo comma sono recapitati, a cura di ciascun Presidente di seggio, all'Ufficio elettorale intersezionale.
5. L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di almeno tre singole sezioni riunite ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. All'interno dell'Ufficio elettorale intersezionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il più giovane fra gli altri Presidenti funge da Segretario, il più anziano funge da Vice Presidente. Valgono le stesse disposizioni anche qualora l'Ufficio elettorale intersezionale sia costituito da due sole sezioni elettorali. Fanno altresì parte dell'Ufficio elettorale intersezionale tutti gli scrutatori delle singole sezioni elettorali confluenti. Con decreto delegato⁸ verrà stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un'unica sezione elettorale non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale: in tal caso l'Ufficio elettorale di sezione procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione.
6. L'Ufficio elettorale intersezionale si costituisce non appena le operazioni di cui ai commi dal primo al terzo del presente articolo sono state completate e il materiale di cui al quarto comma è pronto per la consegna. Le operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale sono pubbliche e ha diritto di assistervi un rappresentante per ogni lista.
7. Costituito l'Ufficio elettorale intersezionale, il Presidente procede all'apertura in sequenza delle urne degli Uffici elettorali sezionali e suddivide le schede votate di ogni sezione in modo che a ciascun Ufficio elettorale sezionale venga assegnato un numero equivalente di schede provenienti dalle sezioni elettorali facenti parte dell'Ufficio elettorale intersezionale. Ciascuna delle urne contenenti le schede è assegnata dal Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale a ciascuno dei Presidenti di sezione per lo spoglio. Nel verbale della sezione elettorale che procede allo spoglio deve essere indicato il numero delle schede ad essa assegnate.
8. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, ciascun Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio delle schede assegnate. L'Ufficio, innanzitutto, estrae dall'urna le schede una ad una e procede ad accertare i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche. Subito dopo conta i voti riportati dalle singole liste. Conclusa tale

⁸ Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.118. V. Pagg.43-44

operazione il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione. Subito dopo l'Ufficio esamina nuovamente le schede una ad una e procede ad accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.

9. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione rende pubblico il risultato dello scrutinio.

10. Le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione sono compiute nell'ordine indicato ininterrottamente fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale. Il verbale è firmato dai membri dell'Ufficio e, unitamente a tutto il materiale, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato. Sul plico sono apposte le firme dei membri dell'Ufficio elettorale.

11. Subito dopo il termine di queste operazioni, il plico viene recapitato, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, al Presidente della Commissione Elettorale.

CAPITOLO VII

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E GIUNTA DELLE ELEZIONI

ART.39

(art.39 Legge n.6/1996)

(Riunione dell'Ufficio Elettorale Centrale)

1. Il giorno successivo a quello delle elezioni, gli Uffici Elettorali di sezione nella persona del loro Presidente e con l'intervento del delegato di ciascuna lista, alle ore 14.00, si riuniscono nella Sala del Consiglio Grande e Generale sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni e costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale.⁹

ART.40

(art.40 Legge n.6/1996 già sostituito dall'art.19 Legge Qualificata n.1/2007 quindi sostituito dall'art.7 della Legge Qualificata n.1/2008)

(Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrici)

1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5%, del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

⁹ L'articolo 39 della Legge n.6/1996 era stato modificato dall'articolo 18 della Legge Qualificata n.1/2007. Quest'ultimo, tuttavia, è stato poi a sua volta abrogato dall'articolo 6 della Legge Qualificata n.1/2008 e pertanto l'articolo 39 della Legge n.6/1996 è stato ripristinato nella formulazione originale.

- a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
- b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte.

9. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

10. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al nono comma. Se in base alle operazioni di cui al nono comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al nono comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170.

11. Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

12. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

13. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.

ART.41

(art.41 Legge n.6/1996)

(Divieti per l'Ufficio Elettorale Centrale)

1. È vietato all'Ufficio Elettorale Centrale di discutere e di deliberare sull'assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni elettorali e, comunque, di occuparsi di qualunque altro oggetto che non sia determinato nell'articolo 40.

ART.42

(art.42 Legge n.6/1996)

(Adempimenti successivi)

1. L'Ufficio Elettorale Centrale, non appena terminate le operazioni di competenza, rimette tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che dispone la trasmissione alla Giunta delle Elezioni, di cui all'articolo 43.
2. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, entro due giorni dal termine delle operazioni di cui all'articolo 40, rende pubblico l'esito delle elezioni e notifica la nomina a ciascun membro del Consiglio Grande e Generale eletto.

ART.43

(art.43 Legge n.6/1996)

(Giunta Permanente delle Elezioni)

1. La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, è eletta dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura. I suoi componenti non possono essere Consiglieri, Capitani di Castello o membri di Giunta.

ART.44

(art.44 Legge n.6/1996)

(Compiti della Giunta Permanente delle Elezioni)

1. La Giunta Permanente delle Elezioni è tenuta ad adempiere ai seguenti atti:
 - a) esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;
 - b) ascolta i ricorsi, presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle elezioni, relativi a questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali;
 - c) provvede alla radiazione dei candidati giudicati ineleggibili e li sostituisce con i candidati non eletti che, nella stessa lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
 - d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.
2. Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende atto delle conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni.
3. Nel caso in cui siano state avanzate gravi contestazioni o possa sussistere il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni possono essere oggetto di voto.

ART.45

(art.45 Legge n.6/1996)

(Riconvocazione dei comizi elettorali a seguito di atti violenti o dispersione di schede)

1. Se dal verbale dell'Ufficio Elettorale sezionale risulta che le operazioni elettorali sono state impedita con atti di violenza o che le schede sono state in parte o nella loro totalità disperse, i Capitani Reggenti sono tenuti a convocare di nuovo i comizi nella sezione interessata per la quinta domenica successiva. In questo caso le operazioni dell'Ufficio Elettorale centrale, di cui agli articoli 39, 40 e 41, saranno rinviate al giorno successivo a quello in cui avranno luogo le elezioni suppletive.

ART.46

(art.46 Legge n.6/1996)

(Giuramento dei Consiglieri eletti)

1. I membri del Consiglio Grande e Generale eletti devono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione.

2. Coloro che, senza documentato motivo, non ottemperano al disposto di cui al primo comma, decadono dal mandato.

ART.47

(art.47 Legge n.6/1996)

(Reati contro i diritti politici)

1. I comportamenti tesi ad impedire il libero esercizio dei diritti politici sono puniti ai sensi degli articoli 394¹⁰, 395, 396, 397, 398 e 399 del Codice Penale.

ART.48

(Abrogazioni)

OMISSIS

ART.49

(art.49 Legge n.6/1996 sostituito dall'art.20 Legge Qualificata n.1/2007)

(Norme transitorie per l'assegnazione dei cittadini residenti all'estero nelle sezioni elettorali riservate)

1. Gli elettori residenti all'estero saranno iscritti nelle nuove sezioni riservate con la pubblicazione annuale delle liste elettorali, approvate secondo i termini previsti dall'articolo 16.

2. In caso di consultazione elettorale anticipata rispetto alla naturale scadenza dell'attuale legislatura, verrà effettuata una revisione straordinaria delle liste elettorali attuata con i criteri della presente legge.

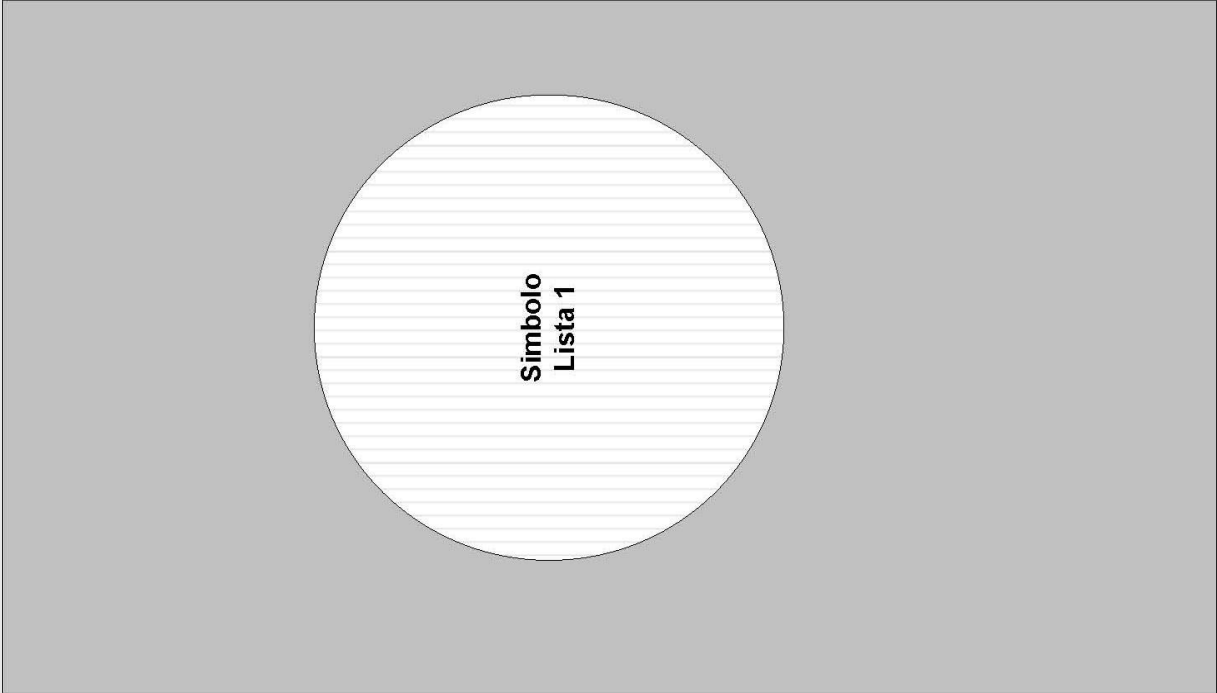
¹⁰Già modificato dall'articolo 3 della Legge n.35/1997 e quindi ulteriormente modificato dall'articolo 24 della Legge Qualificata n.1/2007. V. Pag.74

Coalizione “A”		Coalizione “B”	
Simbolo Coalizione “A”	Simbolo Lista 1	Simbolo Coalizione “B”	Simbolo Lista 4
	Simbolo Lista 2		Simbolo Lista 5
	Simbolo Lista 3		
Voto di Preferenza			

Coalizione “A”		Coalizione “B”	
Simbolo Lista 1	Simbolo Lista 2	Simbolo Lista 4	Simbolo Lista 5
Simbolo Lista 3			

Simbolo Coalizione “A” Coalizione “A” Simbolo Lista 1 Simbolo Lista 2 Simbolo Lista 3		Simbolo Coalizione “B” Coalizione “B” Simbolo Lista 4 Simbolo Lista 5		Simbolo Lista 6
Voto di Preferenza				

Coalizione “A”		Coalizione “B”	
Simbolo Coalizione “A” Simbolo Lista 1 Simbolo Lista 2 Simbolo Lista 3		Simbolo Coalizione “B” Simbolo Lista 4 Simbolo Lista 5 Simbolo Lista 6 Simbolo Lista 7 Simbolo Lista 8	



Coalizione “A” Simbolo Coalizione 1 Simbolo Lista 1 Simbolo Lista 2 Simbolo Lista 3	Simbolo Lista 4
--	---

RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

LEGGI DI RIFERIMENTO

- Legge 14 marzo 1997 n.36
- Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1
- Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1

ART.1

(art.1 Legge n.36/1997)

(Termini della campagna elettorale)

1. La campagna elettorale è aperta il ventesimo giorno precedente a quello delle elezioni e cessa alle ore 24.00, del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni.
2. Prima e dopo il termine di cui al primo comma è vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata.

ART.2

(art.2 Legge n.36/1997)

(Propaganda elettorale)

1. Dalla data di apertura della campagna elettorale, di cui all'articolo 1, l'affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative del pensiero e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano manifestazione di propaganda elettorale, è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati nel territorio dei singoli Castelli e con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

ART.3

(art.3 Legge n.36/1997 come modificato dall'art.21 Legge Qualificata n.1/2007, e dall'art.8 Legge Qualificata n.1/2008)

(Spazi per le affissioni elettorali e termine per la loro individuazione)

1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all'affissione del materiale di cui all'articolo 2, attenendosi di massima alle seguenti indicazioni:

CASTELLO DI SAN MARINO - CITTÀ

Città: n.5; Castellaro: n.1; Casole: n.1; Canepa: n.1; Cà Berlone: n.1; Santa Mustiola: n.1; Montalbo: n.1; Murata: n.1.

CASTELLO DI BORGO MAGGIORE

Borgo Maggiore: n.2; Valdragone (di sopra): n.1; Valdragone (di sotto): n.1; Cà Melone: n.1; Cailungo (di sopra): n.1; Cailungo (di sotto): n.1; Ventoso: n.1; San Giovanni: n.1; Cà Rigo: n.1.

CASTELLO DI SERRAVALLE

Serravalle: n.2; Dogana: n.2; Falciano: n.1; Cinque Vie: n.1; Ponte Mellini: n.1; Cà Ragni: n.1; Lesignano: n.1; Le Tane: n.1.

CASTELLO DI DOMAGNANO

Domagnano: n.1; Piandavello: n.1; Cà Giannino: n.1; La Fiorina: n.1; Torracchia: n.1; Spaccio Giannoni: n.1.

CASTELLO DI FIORENTINO

Fiorentino: n.1; Crociale di Fiorentino: n.1; Capanne: n.1; Pianacci: n.1.

CASTELLO DI FAETANO

Faetano: n.1; Monte Pulito: n.1; Corianino: n.1; Calligaria: n.1; Cà Chiavello: n.1.

CASTELLO DI MONTEGIARDINO

Montegiardino: n.1; Cerbaiola: n.1.

CASTELLO DI CHIESANUOVA

Chiesanuova: n.1; Caladino: n.1; Poggio Casalino: n.1; Galavotto: n.1; Teglio: n.1; Poggio Chiesanuova: n.1; Confine: n.1; Molarini: n.1.

CASTELLO DI ACQUAVIVA

Acquaviva: n.1; Gualdicciolo: n.1; La Serra: n.1.

2. Ove non fosse possibile destinare un unico spazio per la collocazione del tabellone, questo potrà essere distribuito in due o più spazi posti il più possibile vicini. Agli effetti del disposto del presente articolo, l'insieme degli spazi così come indicato costituisce una unità.

ART.4

(art.4 Legge n.36/1997 come modificato dall'art.14 della Legge Qualificata n.1/2008)

(Assegnazione degli spazi per le affissioni elettorali)

1. La Commissione Elettorale, dopo l'ammissione delle liste dei candidati ai sensi dell'articolo 16 della Legge Elettorale e, comunque, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, provvede alla delimitazione degli spazi di cui all'articolo 3. Ogni lista ammessa ha diritto ad una superficie di uguali dimensioni le cui misure saranno determinate dalla Commissione Elettorale.
2. Entro il termine di cui al primo comma la Commissione Elettorale assegna le superfici seguendo il numero d'ordine delle liste ammesse e su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
3. L'assegnazione di cui al secondo comma deve essere notificata, entro le 24 ore successive, ai delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale.
4. Ogni lista provvede alle proprie affissioni.

ART.5

(art.5 Legge n.36/1997)

(Possibilità di utilizzo degli spazi da parte di soggetti diversi dalle liste assegnatarie)

1. Possono usufruire delle superfici assegnate alle liste ammesse anche i singoli candidati della lista assegnataria, nonché altri partiti, gruppi politici, associazioni e cittadini elettori che ne abbiano liberamente manifestato la volontà e che siano stati autorizzati dai delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale.
2. L'autorizzazione di cui al primo comma deve essere rilasciata per iscritto dal delegato effettivo o supplente della lista assegnataria; deve precisare con esattezza e completezza di dati il candidato, il partito, il gruppo politico, l'associazione, il cittadino elettore interessati, e deve essere depositata, in duplice esemplare, presso l'Ufficio Elettorale di Stato almeno 24 ore prima dell'affissione. L'Ufficio Elettorale di Stato deve restituire al depositante un esemplare dell'autorizzazione, vistato per ricevuta.
3. Sono vietati gli scambi di superfici assegnate dalla Commissione Elettorale ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

ART.6

(art.6 Legge n.36/1997)

(Divieti)

1. L'esposizione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano strumento di propaganda elettorale, o riproducano il simbolo adottato da una lista o, comunque, possano influire sulla scelta dell'elettore, è vietata su ogni spazio che non sia quello assegnato a norma dell'articolo 4.
2. Il divieto di cui al primo comma è esteso anche agli spazi privati che consentano una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc.), su palloni o aerostati ancorati al suolo, su mezzi mobili ed attrezzature di qualsiasi specie ad eccezione di quelle necessarie per la propaganda e lo svolgimento dei comizi e delle riunioni all'aperto, di cui all'articolo 8. È altresì vietata ogni propaganda mediante striscioni o drappi e mediante insegne luminose, nonché lancio di volantini.
3. Non sono oggetto di divieto le normali e permanenti insegne indicative delle sedi dei partiti, dei movimenti e delle associazioni politiche.

ART.7

(art.7 Legge n.36/1997 sostituito dall'art.22 Legge Qualificata n.1/2007, poi modificato dall'art.9 Legge Qualificata n.1/2008)

(Norme per ampliare l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni)

1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione assicurano l'esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a:
 - a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra liste e coalizioni di liste, con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n.41;
 - b) predisporre e diffondere, a ciascuna famiglia ovunque residente, una pubblicazione contenente il programma e i candidati delle liste e delle coalizioni in cui i programmi e le liste delle coalizioni precedono quelli delle liste non coalizzate; all'interno della ripartizione di cui sopra l'ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda;
 - c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere, in forma autogestita, il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all'estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito;
 - d) organizzare confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza nei Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni e, nel caso dell'eventuale votazione di ballottaggio, fra le liste e/o coalizioni partecipanti al ballottaggio medesimo;
 - e) organizzare, per il primo turno di votazione, incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale.

ART.8

(art.8 Legge n.36/1997)

(Comizi e riunioni all'aperto)

1. I comizi e le riunioni all'aperto possono aver luogo, nei tempi della campagna elettorale di cui al primo comma dell'articolo 1, ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
2. Ogni comizio e riunione all'aperto deve essere notificato al Comando della Gendarmeria a cura del delegato effettivo o supplente della lista interessata, almeno 24 ore prima dello svolgimento, con l'indicazione dell'orario e del luogo del comizio e della riunione all'aperto. La mancata anticipata notifica può essere causa di divieto di svolgimento.
3. L'uso di altoparlanti e di apparecchi sonori o semoventi per la divulgazione di notizie o di messaggi è consentito, nei tempi della campagna elettorale, dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di ogni giorno.

ART.9
(art.9 Legge n.36/1997)

(Divieto di propaganda nel giorno delle elezioni - Sanzioni)

1. Nel giorno delle elezioni e durante l'apertura dei seggi, all'esterno e nelle immediate vicinanze dei seggi stessi, è vietato lo stazionamento di attrezzature, anche mobili, di partiti, gruppi politici e associazioni, l'uso di bracciali, coccarde e distintivi di riconoscimento e l'uso di qualsiasi oggetto possa costituire la manifestazione di una scelta politica.
2. Al fine di evitare qualsiasi opera o sospetto di opera di propaganda, di condizionamento o di pressione su coloro che sono in attesa di esercitare il voto, è vietato ai candidati delle liste partecipanti alle elezioni di sostare, durante l'apertura dei seggi ed oltre il periodo necessario per l'espressione del proprio voto, all'interno e nelle immediate vicinanze dei seggi stessi.
3. Le violazioni delle norme del presente articolo sono punite con la prigionia di primo grado di cui all'articolo 81 del Codice Penale o con la multa a lire di cui all'articolo 84 del Codice Penale.

ART.10
(art.10 Legge n.36/1997)

(Sottrazione e distruzione di materiale propagandistico. Violazione dei termini della campagna elettorale. Sanzioni)

1. Chiunque sottragga o distrugga materiale propagandistico ammesso e regolamentato dal presente regolamento o ne impedisca l'affissione o la diffusione o renda illeggibile il materiale affisso negli spazi riservati alla propaganda elettorale o, non avendone titolo, affigga o faccia affiggere materiale propagandistico, sia negli spazi consentiti che altrove, è punito con la prigionia di primo grado di cui all'articolo 81 del Codice Penale o con la multa a lire di cui all'articolo 84 del Codice Penale.
2. Quanto disposto al comma che precede si applica anche a chiunque faccia uso, per il materiale ammesso e regolato dal presente regolamento, di spazi consentiti.
3. A chi svolga qualsiasi attività di propaganda elettorale prima dell'apertura e dopo della chiusura della campagna elettorale ed a chi, con qualsiasi mezzo, impedisca e turbi una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, si applica la pena disposta dall'articolo 398 del Codice Penale.

ART.11
(art.11 Legge n.36/1997)

(Perseguibilità)

1. I reati previsti dal presente regolamento sono dichiarati di azione pubblica.

ALTRE NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1

ART.23

(Legge Qualificata n.1/2007)

(Modifica delle norme sulla procedura per la formazione del Governo)

L'articolo 14 della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186 è così modificato:

“1. All'inizio della Legislatura, immediatamente dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale o, in corso di legislatura dopo la presa d'atto del Consiglio delle dimissioni rassegnate dal Congresso di Stato ovvero del rigetto della mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato di cui all'articolo 9 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, la Reggenza conferisce alla lista proclamata vincitrice delle ultime elezioni ovvero alla maggiore delle liste della coalizione vincitrice il mandato per la presentazione del programma di governo e l'indicazione dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato; tali candidati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, devono essere indicati tra i Consiglieri della lista vincitrice ovvero delle liste appartenenti alla coalizione vincitrice.

2. Il mandato indica il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza. Allo scadere del termine o quando la forza politica designata riferisce positivamente sull'esito dell'incarico, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina del Congresso di Stato. Qualora l'esito del mandato sia negativo, nel caso in cui vincitrice delle ultime elezioni non sia stata una coalizione di liste, la Reggenza riunisce comunque l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.

3. Nel caso in cui l'incarico di cui al primo comma sia stato affidato alla forza maggiore della coalizione vincitrice delle ultime elezioni, e l'esito di esso sia negativo, la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica appartenente alla coalizione vincitrice. Se riscontra che sussistano le condizioni politiche, può conferire un ulteriore mandato, assegnando un nuovo termine. In ogni caso, allo scadere di questo secondo termine, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale o al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina dei membri del Congresso di Stato o al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.”

ART.24

(Legge Qualificata n.1/2007)

(Modifica all'articolo 394 del Codice Penale “Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto”)

L'articolo 394 del Codice Penale è così modificato:

“Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.”¹¹

ART.25

(Legge Qualificata n.1/2007)

(Statuto delle opposizioni)

1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale dovrà predisporre e sottoporre al Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione, un progetto di legge riguardante lo statuto delle opposizioni, contenente disposizioni volte a riservare adeguati spazi ai Gruppi di opposizione nella organizzazione dei lavori consiliari e delle Commissioni, nonché l'attribuzione ai gruppi di opposizione della presidenza di alcune Commissioni.

ART.26

(Legge Qualificata n.1/2007 sostituito dall'art.10 Legge Qualificata n.1/2008)

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa)

1. Con decreto delegato potrà essere istituito un certificato elettorale plurimo o altro documento elettorale a carattere permanente, anche su supporto informatico, in sostituzione del certificato elettorale vigente ed avente la medesima funzione di quest'ultimo. Al documento elettorale potranno essere attribuite ulteriori funzioni per agevolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Con il decreto delegato di cui sopra saranno determinate le caratteristiche e le funzioni del documento, i dati relativi al titolare da riportare nel documento, le disposizioni sull'aggiornamento ed il rinnovo del certificato stesso, nonché le modalità di rilascio da parte dell'Ufficio Elettorale di Stato.

ART.27

(Legge Qualificata n.1/2007, sostituito dall'art.11 Legge Qualificata n.1/2008)

(Norme finali)

1. Il Congresso di Stato, con decreto delegato, adotterà un Testo Coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia elettorale, ai soli fini di cognizione.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

¹¹ Per gli altri articoli del Codice Penale in materia elettorale V. Pag. 83

ALTRE NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2008 N.1

ART.16

(Legge Qualificata n.1/2008)

L'articolo 15 della Legge 28 novembre 1994 n.101 è modificato come segue:

“Art. 15

(Impedimenti al referendum)

“Nell’arco di 12 mesi non può tenersi più di una tornata dedicata allo svolgimento di uno o più referendum abrogativi.

Nella stessa tornata sono raggruppati più referendum le cui richieste sono presentate nei termini utili.

Il referendum abrogativo non può svolgersi nei sei mesi precedenti o successivi alle elezioni politiche e alle elezioni per la nomina di almeno 5 Capitani di Castello e delle relative Giunte e comunque non prima di sei mesi dallo svolgimento delle predette consultazioni.

La Reggenza fissa il referendum nei casi disciplinati dal comma che precede emanando il proprio decreto alla scadenza del termine suindicato.

Lo scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale o la necessità di procedere alla elezione anticipata di almeno 5 Capitani di Castello e delle relative Giunte determinano la sospensione delle procedure del referendum già indetto. La sospensione viene dichiarata con decreto reggenziale; parimenti con decreto reggenziale verrà disposta la riapertura delle procedure sospese nel rispetto dei termini previsti al terzo comma del presente articolo.”.

ART.17

(Legge Qualificata n.1/2008)

(Costituzione dei seggi elettorali per il referendum)

Il comma 3 dell’articolo 17 della Legge 28 novembre 1994 n.101 è modificato come segue:

“I seggi elettorali sono costituiti secondo le norme della legge elettorale vigente al momento della costituzione dei seggi stessi, ad eccezione delle disposizioni che disciplinano l’Ufficio elettorale intersezionale, la cui costituzione non è prevista per le consultazioni referendarie. Resta salvo il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale oltre che per i rappresentanti delle forze politiche di cui all’articolo 16 anche per i rappresentanti del Comitato Promotore del referendum stesso e del Comitato Contrario.”.

ART.18

(Legge Qualificata n.1/2008)

(Norme di coordinamento)

1. Allo scopo di garantire la corretta applicazione delle norme e il funzionale espletamento delle procedure elettorali, con decreto delegato, da adottare previo parere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale allargato a tutte le Rappresentanze Consiliari, anche in deroga all’articolo 21 della Legge Qualificata n.184/2005, potranno essere introdotte modifiche di natura tecnica, di coordinamento e attuative. È fatta salva la facoltà di emanare con regolamento norme applicative e modelli, su proposta della Commissione Elettorale.

ART.19

(Legge Qualificata n.1/2008)

(Disposizioni finali)

1. Tutti gli atti e documenti prodotti e da produrre in applicazione delle norme in materia elettorale sono esenti da registrazione. La data certa degli atti da produrre è attestata dal loro deposito negli Uffici competenti.

ART.20
(Legge Qualificata n.1/2008)

(Norma transitoria)

1. Le elezioni per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle relative Giunte in scadenza nel mese di novembre 2008 e del Capitano di Castello e della Giunta di Borgo Maggiore si svolgeranno nel corso dell'anno 2009, in unica data che sarà fissata con decreto reggenziale.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2007 n.117

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l' articolo 2 della Legge Qualificata n.1 dell' 11 maggio 2007;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 3 dicembre 2007;
Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

SEGGIO SPECIALE PER MALATI INTRASPORTABILI PRESENTI IN TERRITORIO

Art. 1

In attuazione dell'articolo 2 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1, è istituito il Seggio Speciale per malati intrasportabili riservato agli elettori affetti da gravi infermità o gravi patologie che impediscono il trasporto degli stessi al di fuori della loro dimora.

Art. 2

Gli elettori che rientrano nelle condizioni previste dall'articolo che precede, debitamente accertate dal medico abilitato di cui al successivo articolo 4, sono ammessi al voto ad opera del Seggio Speciale, nell'abitazione in cui dimorano purché sia in territorio.

Art. 3

Le funzioni di Seggio Speciale riservato ai malati intrasportabili, per le consultazioni elettorali generali e referendarie, sono assegnate alla sezione elettorale prevista all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, istituita presso l'Ospedale di Stato, integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori, nominati secondo le modalità previste dall'articolo 23 della Legge Elettorale come modificato dall'articolo 12 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1.

Nelle consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, le funzioni di Seggio Speciale di cui al presente Decreto, sono svolte dagli Uffici Elettorali Sezionali cui gli elettori sono iscritti.

Art. 4

Gli elettori intrasportabili, per essere ammessi al voto secondo le modalità previste all' articolo 2, devono far pervenire entro il quindicesimo giorno precedente la consultazione elettorale o referendaria, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.

Nel caso sia necessario l'accompagnatore per il voto assistito, ai sensi dell'articolo 35 comma 2 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, la richiesta di ammissione al voto domiciliare può essere sottoscritta da quest'ultimo.

A tale dichiarazione deve essere allegato il certificato medico, rilasciato dai soggetti abilitati previsti dal citato articolo 35, comma 5, attestante la grave infermità o la grave patologia che impedisce il trasporto dell'elettore al Seggio di iscrizione e l'eventuale necessità di essere ammesso al voto assistito, ai sensi del predetto articolo.

Il Capo dell'Ufficio Elettorale comunica all'elettore l'accoglimento o meno della richiesta di ammissione al voto domiciliare, pronunciata dalla Commissione Elettorale sulla base della verifica dei requisiti indicati al presente articolo.

L'elenco degli elettori ammessi al voto al proprio domicilio viene consegnato al Presidente del Seggio Speciale di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, o ai Presidenti degli Uffici Elettorali Sezionali secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Decreto, unitamente alla consegna di tutto il materiale elettorale.

L'ammissione al voto domiciliare pronunciata dalla Commissione Elettorale, per le consultazioni elettorali generali e per le consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.

Art. 5

Nella giornata delle votazioni e durante l'orario delle stesse, il Presidente del Seggio, concordando con l'elettore intrasportabile e/o con i familiari l'orario più opportuno, accompagnato esclusivamente da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, procede a raccogliere il voto recandosi, scortato dalla Forza pubblica, presso il domicilio in Repubblica indicato, avendo cura di assicurare con ogni mezzo idoneo la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

Art. 6

Le schede votate con le modalità di cui all'articolo che precede, sono raccolte e custodite dal Presidente del Seggio nell'apposita urna o in apposito plico chiuso e sigillato fino alla loro immissione nell'urna della sezione elettorale di pertinenza, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori il cui voto è stato raccolto al domicilio.

Del superiore riscontro deve essere fatta menzione nell'apposito verbale delle operazioni sezionali.

Con apposito regolamento saranno adottate dalla Commissione Elettorale le disposizioni tecniche operative relative al diritto di voto esercitato ai sensi del presente Decreto.

Data dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2007/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Mirco Tomassoni – Alberto Selva

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2007 n.118

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 2 e 17 della Legge Qualificata n.1 dell'11 maggio 2007;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 3 dicembre 2007;
Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DETERMINAZIONE NUMERO UFFICI ELETTORALI SEZIONALI (SEGGI) E UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI

Art. 1

In attuazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 che modifica l'art. 4 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, il numero delle sezioni elettorali destinate agli elettori residenti in territorio, nonché il numero degli Uffici Elettorali Intersezionali, destinati allo spoglio dei voti espressi dagli elettori residenti in territorio, istituiti dall'art. 17 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 che modifica l'art. 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, è il seguente:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Castello di Città: | n. 6 Sezioni Elettorali
n. 2 Uffici Elettorali Intersezionali; |
| - Castello di Borgo Maggiore: | n. 9 Sezioni Elettorali
n. 3 Uffici Elettorali Intersezionali; |
| - Castello di Acquaviva: | n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Chiesanuova: | n. 2 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Domagnano: | n. 4 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Faetano: | n. 2 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Fiorentino: | n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Montegiardino: | n. 1 Sezione Elettorale |

- | | |
|---------------------------|---|
| | n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale ¹² ; |
| - Castello di Serravalle: | n. 6 Sezioni Elettorali
n. 2 Uffici Elettorali Intersezionali; |
| - Dogana: | n. 6 Sezioni Elettorali
n. 2 Uffici Elettorali Intersezionali. |

Art. 2

In attuazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 che modifica l'art. 4 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, il numero delle sezioni elettorali riservate agli elettori residenti all'estero, istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle, nonché il numero degli Uffici Elettorali Intersezionali, destinati allo spoglio dei voti espressi dagli elettori residenti all'estero, istituiti dall'art. 17 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 che modifica l'art. 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, è il seguente:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Castello di Città: | n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Borgo Maggiore: | n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale; |
| - Castello di Serravalle: | n. 3 Sezioni Elettorali
n. 1 Ufficio Elettorale Intersezionale. |

Data dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2007/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

¹² In seguito a quanto previsto dall'art.5 della Legge Qualificata n.1/2008 nel Castello con un'unica sezione elettorale non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale; in tal caso l'Ufficio elettorale di sezione procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione. Deve quindi intendersi che nel Castello di Montegiardino non si costituisce l'Ufficio elettorale intersezionale.

LEGGI E DECRETI IN MATERIA ELETTORALE
LE CUI NORME SONO CONTENUTE NEI TESTI COORDINATI



LEGGE 31 gennaio 1996 n.6

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE ELETTORALE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 gennaio 1996.

CAPITOLO I

CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE

Art.1

1. Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni che non si trovino in alcuna delle condizioni previste all'articolo 2 o per i quali sia decorso il termine di cui all'articolo 3.

Art.2

1. Dalla funzione elettorale sono esclusi:

- a) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura;
- b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno;
- c) i condannati per i reati contro i diritti politici;
- d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici;

2. I condannati di cui alle lettere b) c) e d) sono riammessi alla funzione elettorale qualora si sia verificata l'estinzione del reato successivamente alla condanna nelle ipotesi previste dall'articolo 52, secondo comma del Codice Penale, o l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 112, ad eccezione di quella indicata sub 1), del Codice Penale.

Art.3

1. I cittadini sammarinesi il cui rapporto di discendenza originaria, verificato in sede di richiesta di accertamento della cittadinanza, si è interrotto per oltre una generazione, sono iscritti nelle liste elettorali decorso il termine di tre anni dall'accoglimento della domanda che dovranno presentare personalmente all'Ufficiale di Stato Civile.

2. Ai fini di cui sopra si intende per interruzione di oltre una generazione la mancata iscrizione nelle liste elettorali degli ascendenti fino al I° grado e dei collaterali fino al II° grado di parentela.

Art.4

1. L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale nella quale è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in sezione. Se trasferisce la residenza fuori dal territorio della Repubblica continua ad esercitare il diritto di voto nella sezione nella quale ha avuto luogo l'ultima residenza.

2. L'elettore che risiede fuori dal territorio della Repubblica o che è nato all'estero e, comunque, in tutti i casi nei quali non sia possibile determinare con certezza l'ultima residenza, esercita il diritto di voto nella sezione nella quale ha avuto l'ultima residenza il suo ascendente paterno. I coniugi che abbiano avuto una diversa ultima residenza sono assegnati dalla Commissione Elettorale ad una unica sezione, fatta salva la possibilità di richiedere nel termine previsto al primo comma dell'articolo 7 l'assegnazione alla diversa e pertinente sezione elettorale; le elettrici che abbiano acquisito la cittadinanza sammarinese per matrimonio sono iscritte nel medesimo seggio elettorale del marito.

3. In tutti i casi nei quali non sia possibile l'identificazione dell'ultima residenza, la Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 provvederà, tramite sorteggio, all'iscrizione in una delle sezioni elettorali nelle quali è suddiviso il territorio. Tali nuove iscrizioni saranno equamente distribuite fra i seggi di ogni sezione.

4. Ad ogni sezione elettorale normale non possono essere assegnati più di 700 elettori, nè meno di 50.

Art.5

1. Al fine di tutelare il rispetto del diritto di voto per l'elezione del Consiglio Grande e Generale, è disposta l'organizzazione, a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori.
2. Le modalità e le possibilità di applicazione e di attuazione di quanto disposto al comma che precede, con le dovute garanzie di volontario, uguale accesso e di controllo, saranno previste da apposita legge.

CAPITOLO II

FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Art.6

1. Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione di cui al comma 3, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano:
 - a) il cognome ed il nome e lo stato civile;
 - b) la residenza.
2. Le liste elettorali devono essere autenticate, pagina per pagina, dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato. Nell'ultima pagina, con l'atto di autenticazione, è indicato il numero degli elettori iscritti.
3. Alla compilazione delle liste elettorali attende una Commissione formata da:
 - il Segretario di Stato per gli Affari Interni, che la presiede;
 - l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato;
 - il Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale;
 - il responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Estero del Dipartimento Affari Esteri;
 - sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura.
4. La Commissione Elettorale, le cui deliberazioni sono valide se prese a maggioranza, ha il compito di rivedere ed integrare, ogni anno, le liste elettorali e di renderle pubbliche, entro e non oltre il 31 gennaio.
5. La pubblicità delle liste elettorali si realizza per il tramite dei Cursori del Tribunale Commissariale, con il deposito presso l'Ufficio Elettorale di Stato e con l'affissione in ogni sezione elettorale nonché con il deposito presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che ne curerà l'inoltro alle sedi consolari o delle Missioni diplomatiche, ove manchi il Consolato, ed alle sedi delle Associazioni di Sammarinesi all'estero giuridicamente riconosciute.
6. In occasione delle operazioni di cui al quarto comma, devono anche essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre successivo.

Art.7

1. Entro le ore dodici del 28 febbraio, o del giorno immediatamente successivo se il 28 febbraio è festivo, ogni cittadino, anche se non direttamente interessato, può presentare reclamo orale o scritto avanti l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, contro la iscrizione o la esclusione dalle liste elettorali o l'erronea attribuzione alla sezione elettorale nonché contro il mancato recepimento di variazioni anagrafiche o di stato civile. Quando il reclamo è fatto in forma orale, lo stesso viene verbalizzato dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.
2. Sui reclami decide inappellabilmente, entro il quindici marzo, il Commissario della Legge.
3. Esaurite le procedure di cui ai commi che precedono, le liste elettorali sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza alla revisione annuale di cui all'articolo 6 quarto comma.
4. Alle elezioni partecipano gli iscritti nelle liste definitivamente approvate, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età al giorno della votazione compreso.

Art.8

1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 deve anche procedere, almeno una volta all'anno, alla cancellazione dalle liste degli elettori che, dopo la revisione annuale, siano incorsi in una delle cause di incapacità di cui all'articolo 2 od abbiano perduto il requisito della cittadinanza di cui all'articolo 1. Alla cancellazione per morte provvede d'ufficio l'Ufficiale di Stato Civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.
2. Le liste elettorali definitive sono ostensibili a tutti nell'Ufficio Elettorale di Stato, ove dovranno essere conservate.

CAPITOLO III
COLLEGIO ELETTORALE E CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Art.9

1. Il Consiglio Grande e Generale è composto di sessanta membri.
2. Il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni o quando, per qualsiasi causa, viene a perdere la metà più uno dei suoi componenti.

Art.10

1. Per l'elezione del Consiglio Grande e Generale il corpo elettorale costituisce un collegio unico.
2. L'elezione si svolge a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art.11

1. I comizi per l'elezione del Consiglio Grande e Generale sono convocati dai Capitani Reggenti con pubblico manifesto almeno novanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.
2. Con apposita legge saranno stabilite, nel rispetto del principio della parità, la divulgazione e la pubblicità delle liste nonché la disciplina della campagna elettorale.

Art.12

1. Entro il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato deve avere predisposto i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o lo compiano entro il giorno delle elezioni compreso.
2. I certificati d'iscrizione devono essere consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.
3. Il certificato d'iscrizione deve indicare, assieme ai dati relativi all'elettore, anche la sezione elettorale alla quale l'elettore appartiene, il luogo ove la stessa è istituita, il giorno e l'ora di apertura e di chiusura della votazione. Deve altresì recare il tagliando che dovrà essere staccato dal Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione all'atto dell'esercizio di voto.
4. I certificati d'iscrizione sono notificati a mezzo del servizio postale per lettera raccomandata e per il tramite dei Cursori del Tribunale Commissariale.

Art.13

1. Gli elettori che non abbiano ricevuto i certificati elettorali entro il termine di cui all'articolo 12, secondo comma, possono personalmente ritirarli, ad iniziare dal decimo giorno precedente quello delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, presso l'Ufficio Elettorale di Stato, che resterà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno delle elezioni, per tutta la durata delle operazioni di voto. Della consegna è fatta annotazione in apposito registro.
2. Se il certificato elettorale sia stato smarrito o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale di Stato e previa annotazione in apposito registro, di ottenere un duplicato, munito di speciale contrassegno sul quale è annotata la dichiarazione che trattasi di duplicato.

CAPITOLO IV
FORMALITÀ PRECEDENTI LE VOTAZIONI

Art.14

1. Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno sessanta elettori e depositate, non più tardi delle ore 12 del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio di Stato Civile-Servizi Demografici ed Elettorali, che ne rilascia ricevuta.
2. Le firme degli elettori-presentatori, contenute in atto unico o separate, devono essere autenticate da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. I contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila.

4. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche ed a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo 16, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale.

5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare.

6. Le forze politiche che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Le liste dei candidati non possono far uso di contrassegni che riproducono simboli e/o nomi notoriamente utilizzati da altre liste.

Art.15

1. Ciascuna lista può comprendere un numero qualsiasi di candidati, purchè non superiore a sessanta nè inferiore a dieci deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato, la residenza o il domicilio in Repubblica.

2. Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia candidato in più di una lista, le candidature sono tutte nulle e l'elettore non potrà più essere candidato per alcuna lista partecipante alle medesime elezioni.

3. Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14.

Art.16

1. Entro il trentacinquesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 adempie ai seguenti atti:

- verifica le liste dei candidati;
- esamina i contrassegni, rifiutando quelli uguali, o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza, o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 a sostituire i contrassegni rifiutati entro il termine di 24 ore, pena l'esclusione dalla lista delle elezioni;
- elimina dalle liste i candidati per i quali manchi la prescritta accettazione;
- elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;
- stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine da assegnare alle liste medesime. Al sorteggio potranno assistere i delegati di lista, appositamente convocati;
- riduce al limite prescritto il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta;
- comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo del Ufficiale giudiziario del Tribunale Commissariale ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.

Art.17

1. La votazione ha luogo con scheda unica di Stato.

2. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge (All. A).

3. Le schede riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste ammesse, secondo l'ordine riportato dal sorteggio.

4. Nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere a norma dell'articolo 36. Sono vietati altri segni o indicazioni.

5. Le schede devono pervenire agli Uffici Elettorali di sezione debitamente piegate e sono consegnate solamente ai Presidenti di seggio, in conformità a quanto dispone l'articolo 24.

CAPITOLO V

I MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art.18

1. Oltre alle condizioni per essere elettori, contemplate dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili:

- aver compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni;
- avere domicilio sul territorio della Repubblica;
- non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;
- non essere Agente diplomatico ai sensi della Legge 16 settembre 1993 n. 105;
- non essere Agente diplomatico o consolare ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13;
- non essere Agente diplomatico e/o consolare di Stato estero, ancorchè onorario;
- non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco;

Art.19

1. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio.
2. In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. In conformità a quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 9 della Legge 24 febbraio 1994, n. 22, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale chi presenti la propria candidatura quale Capitano di Castello o membro di Giunta.
4. In relazione a quanto dispone l'articolo 12 della Legge 11 marzo 1981, n. 21, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale:
 - a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità;
 - b) il Consigliere che, per più di tre mesi consecutivi non partecipi alle sedute, senza averne precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale ad esclusione dei casi di forza maggiore.

Art.20

1. Ogni lista che partecipa alla campagna elettorale è soggetta ad un tetto massimo di spesa, sostenibile dalla lista stessa e dai suoi candidati, non superiore al 100% del contributo spettante al maggior Gruppo Consiliare, derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista stessa presenta.
2. Le liste sono obbligate a trasmettere il rendiconto delle spese sostenute, entro dieci giorni dalle elezioni, alla Giunta Permanente delle Elezioni.

Art.21

1. I membri del Consiglio Grande e Generale che, per qualsiasi causa, venissero a mancare entro il quinquennio, sono sostituiti dai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti ottenuti quelli già eletti.
2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, i posti saranno dichiarati vacanti.

CAPITOLO VI

PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI

Art.22

1. Le sezioni elettorali, costituite a norma dell'articolo 4, sono istituite nel territorio dei Castelli: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.
2. Ai fini elettorali, Dogana è considerata sezione elettorale. Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.
3. Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato od ospitati nella Casa di Riposo sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato.
4. La sezione elettorale speciale di cui al terzo comma fa parte della prima sezione elettorale di Borgo Maggiore, presso la quale devono aver luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle operazioni di voto.
5. Gli elettori di cui al terzo comma sono ammessi a votare previa esibizione di certificato di degenza. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale ciascun elettore è iscritto.

Art.23

1. La Commissione Elettorale sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Detta disponibilità non è revocabile se non per causa di forza maggiore.
2. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:
 - i membri del Congresso di Stato;
 - i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
 - i candidati nelle elezioni in atto;
 - i membri della Commissione Elettorale;
 - i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
 - i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta.

3. Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7.
4. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.
5. La Commissione Elettorale, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni, sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui al precedente punto 2.
6. Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i candidati alle elezioni e coloro che sono indicati al secondo comma del presente articolo.
7. La nomina a Presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo del Ufficiale giudiziario del Tribunale, almeno 48 ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.
8. All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astenga senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di lire duecentomila.

Art.24

1. Nelle prime ore del giorno delle elezioni i Presidenti di seggio si recano presso la sede istituzionale designata per ricevere dalla Commissione Elettorale il materiale occorrente per le votazioni, compreso un esemplare della lista di sezione, dalla quale la Commissione avrà depennato il nome degli iscritti che non compiono il diciottesimo anno di età entro quel giorno, le schede di Stato, un congruo numero di matite copiative nonché l'elenco degli scrutatori e quello dei rappresentanti designati per ciascuna lista.
2. Il quantitativo delle schede consegnate è pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un decimo.
3. Le schede devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e devono essere firmate, sul dorso, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni o, su delega, dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

Art.25

1. Alle ore 6 il Presidente costituisce l'Ufficio Elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Uno dei due scrutatori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e l'altro scrutatore quelle di Segretario dell'Ufficio.
3. Se uno od entrambi gli scrutatori non siano presenti o non siano stati designati, il Presidente fa nominare dagli elettori presenti, purchè in numero non inferiore a dieci, per appello nominale ed a maggioranza di voti, il/i sostituto/i dello/degli assente/i.
4. Nel caso in cui gli elettori presenti non raggiungano il numero di dieci, il Presidente provvede direttamente alla sostituzione dello/degli assente/i, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti, in possesso dei requisiti di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23.

Art.26

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ammesse hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale.
2. Il Presidente può fare allontanare quel rappresentante che eserciti in qualsiasi forma pressioni o turbi il regolare e sereno svolgimento delle elezioni.

Art.27

1. Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede a numerare progressivamente le schede nell'apposita appendice e le firma sul dorso.
2. Delle schede numerate e firmate viene fatta menzione nel verbale.
3. Durante le operazioni di cui ai commi che precedono, nessuno può allontanarsi dalla sala.
4. Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Art.28

1. Il Presidente, gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste votano nella sezione ove esercitano il loro ufficio, anche se non appartenenti alla stessa.
2. Gli elettori che prestano servizio d'ordine possono votare nella sezione ove sono addetti.
3. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale sono iscritti.

Art.29

1. Almeno due dei tre componenti il seggio devono costantemente essere presenti alle operazioni elettorali.
2. Se il Presidente si assenta, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Se si assenta il Segretario, ne assume le funzioni il Vice Presidente.

Art.30

E' compito dell'Ufficio Elettorale di sezione osservare l'orario fissato per la votazione; annotare i reclami avanzati; giudicare in prima istanza sulle contestazioni insorte in relazione alla regolarità delle schede; attribuire i voti ai candidati; unire al verbale le schede nulle, le bianche e le contestate, nonché le proteste scritte ed ogni altro documento relativo alle operazioni.

Art.31

Fatta eccezione per gli elettori di cui all'articolo 28 e per i membri della Commissione Elettorale, nessuno può entrare nella sala delle votazioni e prendere parte alle operazioni elettorali se non è munito di certificato elettorale di iscrizione nelle liste di quella stessa sezione.

Art.32

Durante il corso delle operazioni di voto, nella sala delle votazioni dovrà essere affisso un elenco, estratto dall'esemplare della lista di sezione, degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione o iscritti alla sezione. Dovrà altresì essere affisso avviso indicante il numero dei voti preferenziali ammessi.

Art.33

1. Dichiarata aperta la votazione, i singoli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.
2. L'identità dell'elettore deve sempre essere accertata.
3. L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica.
4. L'elettore può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di documento di riconoscimento, se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione.
5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità, apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il Presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale.
6. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale che comprova l'esercizio del diritto di voto e che va conservato nell'apposito plico e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa. Legge ad alta voce quindi il numero scritto sull'appendice che uno dei membri dell'Ufficio segna sulla lista elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Quest'ultimo ha la facoltà di accertarsi che il numero segnato corrisponda a quello della scheda.
7. L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala, ove, dopo avere espresso il proprio voto a norma dell'articolo 36, piega la scheda secondo le linee tracciate e la chiude dalla parte provvista di gomma.
8. Di queste operazioni il Presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando, in ogni caso, le modalità per la manifestazione delle preferenze ed il loro massimo numero consentito.
9. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.
10. Il Presidente accerta la chiusura della scheda e, in caso contrario, invita l'elettore a chiuderla, accertando che ritorni nell'apposito luogo separato. Quindi, verificata la conformità della scheda, esaminando la firma ed il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, stacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda nell'urna collocata sul tavolo dell'Ufficio e visibile a tutti. Uno dei membri dell'Ufficio Elettorale attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sopra indicata.
11. Le schede mancanti dell'appendice o prive del numero, del bollo e della firma non possono essere introdotte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Le stesse sono immediatamente firmate dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al verbale, il quale deve anche contenere speciale menzione degli elettori che, ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita.

Art.34

1. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione è responsabile del servizio d'ordine nella sala delle votazioni.
2. Gli agenti incaricati del servizio d'ordine non possono entrare nella sala se non lo richiede il Presidente. Devono restare nelle adiacenze della sala medesima a disposizione del Presidente.

Art.35

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare.
2. In via eccezionale, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore appartenente alla propria famiglia o di un altro elettore volontariamente scelto. In ogni caso, l'accompagnatore deve essere iscritto in una sezione elettorale.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il Presidente, comunque, deve apporre sul certificato elettorale dell'accompagnatore annotazione dell'avvenuto esercizio della facoltà.
4. Il Presidente accerta che l'elettore sia munito di un certificato medico attestante l'infermità e che abbia liberamente scelto l'accompagnatore e ne conosca le generalità e registra, nell'apposita parte del verbale, l'eccezionale forma di votazione, indicandone le motivazioni, le generalità del Sanitario che ha certificato l'impedimento ed il nome ed il cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico deve essere rilasciato da un Sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o, altrimenti, dovrà essere vistato dal Dirigente Servizio Ospedaliero e Specialistico e dovrà essere allegato al verbale.
6. Non sono considerati validi i certificati rilasciati da Sanitari che siano candidati all'elezione.

Art.36

1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude.
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di sei candidati appartenenti alla lista prescelta.
3. Le preferenze espresse in eccedenza al numero di sei, sono nulle. Restano valide, tuttavia, le prime sei.
4. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate nella parte centrale della scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi dei candidati prescelti.
5. In caso di identità di cognome, deve essere iscritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
6. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
7. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e cognomi, o i cognomi ed i numeri corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
9. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
10. Sono nulle le schede seguenti:
 - le schede che non siano quelle di Stato;
 - le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
 - le schede che non rechino la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni o suo delegato;
 - le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore delegato;
 - le schede che presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
 - le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista e non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.
11. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo punto del decimo comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

Art.37

1. Le operazioni di voto restano aperte sino alle ore 20. Tuttavia, possono prolungarsi oltre questa ora se ininterrottamente giungono elettori per votare. Dopo le ore 21, tuttavia, il Presidente, accertato a mezzo chiamata il numero degli elettori presenti che ancora non abbia votato, consente di votare solamente a questi e, quindi, dichiara definitivamente chiusa la votazione.

Art.38

1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo 37, l'Ufficio Elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:
 - 1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;
 - 2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;
 - 3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
 - 4) procede allo spoglio delle schede, estraendole dall'urna una ad una ed accerta:
 - A) i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche;
 - B) i voti riportati dalle singole liste;
 - C) i voti preferenziali riportati dai singoli candidati;
 - 5) rende pubblico il risultato dello scrutinio.

2. Le operazioni di cui sopra sono compiute secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.
3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio Elettorale.
4. Tutto il materiale deve essere racchiuso in apposito plico sigillato e sul plico devono essere apposte le firme dei membri dell'Ufficio Elettorale.
5. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, il plico dovrà essere recapitato al Presidente della Commissione Elettorale.

CAPITOLO VII

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E GIUNTA DELLE ELEZIONI

Art.39

1. Il giorno successivo a quello delle elezioni, gli Uffici Elettorali di sezione, nella persona del loro Presidente e con l'intervento del delegato di ciascuna lista, alle ore 14, si riuniscono, nella Sala del Consiglio Grande e Generale e sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni, e costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale.

Art.40

1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali di sezione, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni i quali risultano dai verbali.
2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.
3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma di voti che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni.
4. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale e dalla somma di voti di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni.
5. La cifra elettorale serve di base per determinare il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.
6. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati nella medesima lista. A parità di voti, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista stessa.
7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, si procede sulla base delle seguenti disposizioni:
si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
si scelgono, fra i quozienti ottenuti secondo il sistema indicato, quelli più alti, in numero uguale a quello dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente.
8. Ciascuna lista si vedrà assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa spettanti. A parità di quoziente, il/i seggio/i è/sono attribuito/i alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale. Se ad una lista sono attribuiti più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
9. Esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Art.41

E' vietato all'Ufficio Elettorale Centrale di discutere e di deliberare sull'assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni elettorali e, comunque, di occuparsi di qualunque altro oggetto che non sia determinato nell'articolo 40.

Art.42

1. L'Ufficio Elettorale Centrale, non appena terminate le operazioni di competenza, rimette tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che dispone la trasmissione alla Giunta delle Elezioni, di cui all'articolo 43.
2. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, entro due giorni dal termine delle operazioni di cui all'articolo 40, rende pubblico l'esito delle elezioni e notifica la nomina a ciascun membro del Consiglio Grande e Generale eletto.

Art.43

La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, è eletta dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura. I suoi componenti non possono essere Consiglieri, Capitani di Castello o membri di Giunta.

Art.44

1. La Giunta Permanente delle Elezioni è tenuta ad adempiere ai seguenti atti:

- a) esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;
- b) ascolta i ricorsi, presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle elezioni, relativi a questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali;
- c) provvede alla radiazione dei candidati giudicati ineleggibili e li sostituisce con i candidati non eletti che, nella stessa lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.

2. Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende atto delle conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni.

3. Nel caso in cui siano state avanzate gravi contestazioni o possa sussistere il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni possono essere oggetto di voto.

Art.45

Se dal verbale dell'Ufficio Elettorale sezionale risulta che le operazioni elettorali sono state impedita con atti di violenza o che le schede sono state in parte o nella loro totalità disperse, i Capitani Reggenti sono tenuti a convocare di nuovo i comizi nella sezione interessata per la quinta domenica successiva. In questo caso le operazioni dell'Ufficio Elettorale centrale, di cui agli articoli 39, 40 e 41, saranno rinviate al giorno successivo a quello in cui avranno luogo le elezioni suppletive.

Art.46

1. I membri del Consiglio Grande e Generale eletti devono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione.

2. Coloro che, senza documentato motivo, non ottemperano al disposto di cui al primo comma, decadono dal mandato.

Art.47

I comportamenti tesi ad impedire il libero esercizio dei diritti politici sono puniti ai sensi degli articoli 394, 395, 396, 397, 398 e 399 del Codice Penale.

Art.48

Sono abrogati la Legge 23 Dicembre 1958 n.36 e sue successive modifiche nonché il primo e quarto commi dell'articolo 14 della Legge 24 febbraio 1994 n. 22.

Art.49

1. Per gli elettori già residenti all'estero all'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione ai seggi interni, effettuata con i criteri stabiliti dal secondo e terzo comma dell'articolo 4, avverrà in occasione della revisione annuale delle liste elettorali dell'anno 1997.

2. Le liste elettorali dell'anno 1996, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 4, saranno compilate e pubblicate nei modi e tempi previsti dalla Legge 23 dicembre 1958 n. 36; parimenti dalla stessa legge saranno regolati i termini di reclamo avverso la compilazione delle liste stesse. In caso di consultazione elettorale anticipata rispetto alla naturale scadenza della attuale legislatura, verrà effettuata una revisione straordinaria delle liste elettorali attuata con i criteri della presente legge.

Art.50

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio L. Volpinari



DECRETO 24 settembre 1996 n.122

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 "LEGGE ELETTORALE"

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il risultato della consultazione referendaria del 22 settembre 1996, pubblicato in data odierna;
Visto l'articolo 18 della Legge 28 novembre 1994 n.101;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Articolo Unico

L'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 "Legge Elettorale" che dispone l'organizzazione, a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori per l'elezione del Consiglio Grande e Generale, è abrogato con effetto dalla pubblicazione del presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 1996/1696 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Antonio L. Volpinari



LEGGE 14 marzo 1997 n.35

REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE (MODIFICA ALL'ART.36 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 "LEGGE ELETTORALE"
E ALL'ARTICOLO 394 CODICE PENALE)**

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i risultati della consultazione referendaria del 22 settembre 1996;

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del
14 marzo 1997.*

Art.1

L'articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 è sostituito dal seguente:

"Art.36

1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude .
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta.
3. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate nella parte centrale della scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi dei candidati prescelti.
4. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
9. Sono nulle le schede seguenti:
 - le schede che non siano quelle di Stato;
 - le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
 - le schede che non rechino la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni o suo delegato;
 - le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore delegato;
 - le schede che presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
 - le schede che esprimano un numero di preferenze superiore a tre;
 - le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista e non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.
10. Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al comma che precede, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore."

Art.2

Ai sensi dell'articolo precedente, il modello di scheda unica di Stato di cui all'articolo 17 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 è modificato come da Allegato A) alla presente legge.

Art.3

L'articolo 394 Codice Penale, richiamato dall'articolo 47 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 (Legge Elettorale) è così sostituito:

“Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l’interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede.

Si applica la prigionia di terzo grado e l’interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell’articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse.”.

Art.4

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 1997/1696 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Venturini - Maurizio Rattini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Antonio L. Volpinari



LEGGE 14 marzo 1997 n.36

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 14 marzo 1997.

Art.1

1. La campagna elettorale è aperta il ventesimo giorno precedente a quello delle elezioni e cessa alle ore 24.00, del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni.
2. Prima e dopo il termine di cui al primo comma è vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata.

Art.2

Dalla data di apertura della campagna elettorale, di cui all'articolo 1, l'affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative del pensiero e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano manifestazione di propaganda elettorale, è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati nel territorio dei singoli Castelli e con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

Art.3

1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 della Legge Elettorale, entro il cinquantesimo giorno successivo a quello di convocazione dei comizi elettorali, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all'affissione del materiale di cui all'articolo 2, attenendosi alle seguenti indicazioni:

CASTELLO DI SAN MARINO - CITTA'

Città: n. 5; Castellaro: n.1; Casole: n.1; Canepa: n.1; Cà Berlone: n.1; Santa Mustiola: n.1; Montalbo: n.1; Murata: n. 1.

CASTELLO DI BORGO MAGGIORE

Borgo Maggiore: n.2; Valdragone (di sopra): n.1; Valdragone (di sotto): n.1; Cà Melone: n.1; Cailungo (di sopra): n.1; Cailungo (di sotto): n.1; Ventoso: n.1; San Giovanni: n.1; Cà Rigo: n.1.

CASTELLO DI SERRAVALLE

Serravalle: n.2; Dogana: n.2; Falciano: n.1; Cinque Vie: n.1; Ponte Mellini: n.1; Cà Ragni: n.1; Lesignano: n.1; Le Tane: n.1.

CASTELLO DI DOMAGNANO

Domagnano: n.1; Piandavello: n.1; Cà Giannino: n.1; La Fiorina: n.1; Torraccia: n.1; Spaccio Giannoni: n.1.

CASTELLO DI FIORENTINO

Fiorentino: n.1; Crociale di Fiorentino: n.1; Capanne: n.1; Pianacci: n.1.

CASTELLO DI FAETANO

Faetano: n.1; Monte Pulito: n.1; Corianino: n.1; Calligaria: n.1; Cà Chiavello: n.1.

CASTELLO DI MOTEGIARDINO

Montegiardino: n.1; Cerbaiola: n.1.

CASTELLO DI CHIESANUOVA

Chiesanuova: n.1; Caladino: n.1; Poggio Casalino: n.1; Galavotto: n.1; Teglio: n.1; Poggio Chiesanuova: n.1; Confine: n.1; Molarini: n.1.

CASTELLO DI ACQUAVIVA

Acquaviva: n.1; Gualdicciolo: n.1; La Serra: n.1.

2. Ove non fosse possibile destinare un unico spazio per la collocazione del tabellone, questo potrà essere distribuito in due o più spazi posti il più possibile vicini. Agli effetti del disposto del presente articolo, l'insieme degli spazi così come indicato costituisce una unità.

Art.4

1. La Commissione Elettorale, dopo l'ammissione delle liste dei candidati ai sensi dell'articolo 16 della Legge Elettorale e, comunque, non oltre il trentacinquesimo giorno precedente quello delle elezioni, provvede alla delimitazione degli spazi di cui all'articolo 3. Ogni lista ammessa ha diritto ad una superficie di m. 1,50 di altezza per m.1 di base.
2. Entro il termine di cui al primo comma la Commissione Elettorale assegna le superfici seguendo il numero d'ordine delle liste ammesse e su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
3. L'assegnazione di cui al secondo comma deve essere notificata, entro le 24 ore successive, ai delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale.
4. Ogni lista provvede alle proprie affissioni.

Art.5

1. Possono usufruire delle superfici assegnate alle liste ammesse anche i singoli candidati della lista assegnataria, nonché altri partiti, gruppi politici, associazioni e cittadini elettori che ne abbiano liberamente manifestato la volontà e che siano stati autorizzati dai delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge Elettorale.
2. L'autorizzazione di cui al primo comma deve essere rilasciata per iscritto dal delegato effettivo o supplente della lista assegnataria; deve precisare con esattezza e completezza di dati il candidato, il partito, il gruppo politico, l'associazione, il cittadino elettore interessati, e deve essere depositata, in duplice esemplare, presso l'Ufficio Elettorale di Stato almeno 24 ore prima dell'affissione. L'Ufficio Elettorale di Stato deve restituire al depositante un esemplare dell'autorizzazione, vistata per ricevuta.
3. Sono vietati gli scambi di superficie assegnate dalla Commissione Elettorale ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

Art.6

1. L'esposizione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano strumento di propaganda elettorale, o riproducano il simbolo adottato da una lista o, comunque, possano influire sulla scelta dell'elettore, è vietata su ogni spazio che non sia quello assegnato a norma dell'articolo 4.
2. Il divieto di cui al primo comma è esteso anche agli spazi privati che consentano una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc.), su palloni o aerostati ancorati al suolo, su mezzi mobili ed attrezzature di qualsiasi specie ad eccezione di quelle necessarie per la propaganda e lo svolgimento dei comizi e delle riunioni all'aperto, di cui all'articolo 8. E' altresì vietata ogni propaganda mediante striscioni o drappi e mediante insegne luminose, nonché lancio di volantini.
3. Non sono oggetto di divieto le normali e permanenti insegne indicative delle sedi dei partiti, dei movimenti e delle associazioni politiche.

Art.7

1. Durante la campagna elettorale, a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e del Dicastero all'Informazione, sarà garantita la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive.
2. Dette trasmissioni sono finalizzate all'illustrazione dei programmi di ciascuna lista presente alle elezioni ed alla presentazione dei candidati.
3. Ad ogni lista è assicurato uguale spazio.
4. Sulla base della disponibilità delle liste, sono altresì programmate trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate a tribune di confronto tra le liste ammesse.
5. Ogni modalità relativa alle trasmissioni di cui al presente articolo dovrà essere concordata fra la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, il Dicastero all'Informazione ed i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n.41, per quanto di competenza.

Art.8

1. I comizi e le riunioni all'aperto possono aver luogo, nei tempi della campagna elettorale di cui al primo comma dell'articolo 1, ogni giorno dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

2. Ogni comizio e riunione all'aperto deve essere notificato al Comando della Gendarmeria a cura del delegato effettivo o supplente della lista interessata, almeno 24 ore prima dello svolgimento, con l'indicazione dell'orario e del luogo del comizio e della riunione all'aperto. La mancata anticipata notifica può essere causa di divieto di svolgimento.
3. L'uso di altoparlanti e di apparecchi sonori o semoventi per la divulgazione di notizie o di messaggi è consentito, nei tempi della campagna elettorale, dalle ore 15,00 alle ore 22,00 di ogni giorno.

Art.9

1. Nel giorno delle elezioni e durante l'apertura dei seggi, all'esterno e nelle immediate vicinanze dei seggi stessi, è vietato lo stazionamento di attrezzature, anche mobili, di partiti, gruppi politici e associazioni, l'uso di bracciali, coccarde e distintivi di riconoscimento e l'uso di qualsiasi oggetto possa costituire la manifestazione di una scelta politica.
2. Al fine di evitare qualsiasi opera o sospetto di opera di propaganda, di condizionamento o di pressione su coloro che sono in attesa di esercitare il voto, è vietato ai candidati delle liste partecipanti alle elezioni di sostare, durante l'apertura dei seggi ed oltre il periodo necessario per l'espressione del proprio voto, all'interno e nelle immediate vicinanze dei seggi stessi.
3. Le violazioni delle norme del presente articolo sono punite con la prigionia di primo grado di cui all'articolo 81 del Codice Penale o con la multa a lire di cui all'articolo 84 del Codice Penale.

Art.10

1. Chiunque sottragga o distrugga materiale propagandistico ammesso e regolamentato dal presente regolamento o ne impedisca l'affissione o la diffusione o renda illeggibile il materiale affisso negli spazi riservati alla propaganda elettorale o, non avendone titolo, affigga o faccia affiggere materiale propagandistico, sia negli spazi consentiti che altrove, è punito con la prigionia di primo grado di cui all'articolo 81 del Codice Penale o con la multa a lire di cui all'articolo 84 del Codice Penale.
2. Quanto disposto al comma che precede si applica anche a chiunque faccia uso, per il materiale ammesso e regolato dal presente regolamento, di spazi consentiti.
3. A chi svolga qualsiasi attività di propaganda elettorale prima dell'apertura e dopo della chiusura della campagna elettorale ed a chi, con qualsiasi mezzo, impedisca e turbi una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, si applica la pena disposta dall'articolo 398 del Codice Penale.

Art.11

I reati previsti dal presente regolamento sono dichiarati di azioni pubblica.

Art.12

E' abrogata la Legge 14 luglio 1959 n.26 "Legge per la disciplina della campagna elettorale" e l'articolo 4 della Legge 11 febbraio 1983 n.17 "Modifiche alla Legge 23 dicembre 1958 n.36 (Legge Elettorale) e alla Legge 14 luglio 1959 n.26 (Legge per la disciplina della campagna elettorale)".

Art.13

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 1997/1696 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini - Maurizio Rattini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Antonio L. Volpinari



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta
del 26 aprile 2007 con 33 voti favorevoli, 2 voti contrari, 21 astenuti e 1 non votante:*

LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTÀ DEI CITTADINI E PER LA PARITÀ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI

Art. 1

(Esclusione dalla funzione elettorale)

Il primo comma dell'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Dalla funzione elettorale sono esclusi:

- a) gli interdetti per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura;
- b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno;
- c) i condannati per i reati contro i diritti politici;
- d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici.”.

Art. 2

(Sezioni elettorali)

L'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Le sezioni elettorali sono istituite nel territorio dei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e a Dogana; con decreto delegato, su proposta della Commissione Elettorale, verrà stabilito il numero delle sezioni elettorali per ogni sede nonché l'istituzione di un seggio speciale riservato ai malati intrasportabili presenti in territorio. L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in tale sezione. Se ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica esercita il diritto di voto in una delle sezioni riservate agli elettori residenti all'estero, istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle. La Commissione Elettorale detta i criteri di assegnazione degli elettori residenti all'estero alle sezioni riservate.

2. Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 700 elettori, né meno di 150. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di 1400 elettori, né meno di 300. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale.”.

Art. 3

(Composizione del Consiglio Grande e Generale e suo rinnovo)

L'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio Grande e Generale è composto di sessanta membri.

2. Il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni ovvero qualora:

- a) per qualsiasi causa venga a perdere trenta dei suoi componenti;
 - b) non approvi il programma di governo ovvero lo approvi con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40;
 - c) non nomini i Segretari di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, ovvero li nomini con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40.
3. Nei casi previsti dal comma secondo, i Capitani Reggenti sciolgono il Consiglio Grande e Generale e convocano i comizi elettorali per la nuova elezione ai sensi dell'articolo 3 della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n. 185.”.

Art. 4

(Termini per la convocazione dei comizi elettorali)

Il primo comma dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

- “1. Con il decreto reggenziale di scioglimento del Consiglio Grande e Generale i Capitani Reggenti convocano, con pubblico manifesto, i comizi per l'elezione del Consiglio Grande e Generale da tenersi non prima del sessantesimo giorno successivo allo stesso decreto di scioglimento.
2. Il Consiglio Grande e Generale, ancorché sciolto, viene convocato per l'elezione dei Capitani Reggenti secondo i termini previsti dalla legge o in via straordinaria dai Capitani Reggenti.”.

Art. 5

(Termine per la predisposizione dei certificati elettorali)

Il primo comma dell'articolo 12 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

- “1. Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato predispone i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o lo compiano entro il giorno delle elezioni compreso.”.

Art. 6

(Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse)

L'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è sostituito dal seguente:

- “1. Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno novanta elettori e depositate, non più tardi delle ore dodici del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio di Stato Civile-Servizi Demografici ed Elettorali che ne rilascia ricevuta.
2. Le firme degli elettori-presentatori, contenute in atto unico o separate, devono essere autenticate da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né i candidati di una lista possono sottoscrivere la lista stessa o altra lista, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. I contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00, irrogata dalla Commissione Elettorale.
4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche e a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo 16, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale.
5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare.
6. Le forze politiche che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenute a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Le liste dei candidati non possono far uso di contrassegni che riproducono simboli e/o nomi notoriamente utilizzati da altre liste.
7. Qualora due o più liste intendano presentarsi in coalizione, i presentatori delle liste, contestualmente al deposito del contrassegno di cui al comma che precede, devono depositare altresì la dichiarazione di appartenenza alla coalizione, il suo nome e l'eventuale contrassegno della coalizione medesima. La dichiarazione di appartenenza alla coalizione deve riportare l'espreso impegno a costituire insieme una maggioranza di governo per l'intera legislatura e deve essere sottoscritta dai presentatori delle liste. I presentatori delle liste appartenenti ad una coalizione devono inoltre sottoscrivere lo stesso programma di governo e depositarlo entro il termine di cui al primo comma del presente articolo a pena di esclusione della lista dalla coalizione.”.

Art. 7

(Norme sulla composizione delle liste)

Il primo comma dell'articolo 15 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a sessanta né inferiore a dodici. In ciascuna lista non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere con eventuale arrotondamento per difetto. Ciascuna lista deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato, la residenza o il domicilio in Repubblica.”.

Il terzo comma dell'articolo 15 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“3. Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14 e deve contenere la copia della dichiarazione dei redditi dei candidati nel periodo d'imposta precedente a quello delle consultazioni e le eventuali partecipazioni in società.”.

Art. 8

(Compiti della Commissione Elettorale)

L'articolo 16 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione elettorale di cui all'articolo 6 adempie ai seguenti atti:

- verifica le liste dei candidati e le eventuali dichiarazioni di appartenenza alla coalizione;
- esamina i contrassegni delle liste e delle coalizioni, rifiutando quelli uguali o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 a sostituire i contrassegni rifiutati entro il termine di ventiquattro ore, pena l'esclusione della lista o della coalizione di liste dalle elezioni;
- elimina dalle liste i candidati per i quali manchino la prescritta accettazione e/o la documentazione di cui al terzo comma dell'articolo 15;
- elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che violino le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;
- elimina le coalizioni che non hanno i requisiti richiesti determinando la partecipazione solo delle singole liste che l'avrebbero composta;
- stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine da assegnare alle liste e alle coalizioni. Al sorteggio hanno diritto di assistere i delegati di lista, appositamente convocati;
- riduce, al limite prescritto, il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta;
- comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.”.

Art. 9

(Schede elettorali)

L'articolo 17 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. La votazione ha luogo con scheda unica di Stato.

2. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge. La Commissione Elettorale, tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni, potrà variare le dimensioni, il formato e gli elementi ritenuti necessari.

3. Le schede riproducono i contrassegni delle liste e il nome e l'eventuale contrassegno delle coalizioni come segue:

- a) la collocazione in alto, da sinistra a destra dando priorità alle coalizioni rispetto alle liste non coalizzate e secondo l'ordine riportato dal sorteggio, del nome e dell'eventuale contrassegno di ciascuna coalizione o lista non coalizzata;
- b) la collocazione sotto la rispettiva coalizione, dall'alto al basso secondo l'ordine riportato dal sorteggio, dei contrassegni delle liste collegate.

4. Nell'ipotesi di un numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito riquadro (All. A1). Nell'ipotesi di un numero dispari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte inferiore della scheda sono tracciate, una di seguito all'altra, linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito rettangolo (All. A2).

5. Nell'eventuale turno di ballottaggio e salvo quanto non diversamente disposto nel presente comma, la collocazione sulla scheda da sinistra a destra delle coalizioni di liste e delle liste non coalizzate è data dal sorteggio.

6. Nel caso in cui siano due coalizioni di liste a conseguire al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale di coalizione, le schede per la votazione di ballottaggio previste dall'articolo 40, riproducono, racchiusi in due distinti riquadri, in alto il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione e sotto i contrassegni delle liste collegate (All. B1). Nell'ipotesi che una lista non coalizzata abbia conseguito al primo turno la prima e/o la seconda più elevata cifra elettorale, nella scheda sarà riportato il contrassegno di tale lista racchiuso in distinto rettangolo (All. B2 – B3). Il nome e il contrassegno della lista o il nome e

l'eventuale contrassegno della coalizione di liste che hanno conseguito al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale sono rispettivamente collocate nella parte sinistra e nella parte destra della scheda.”.

Art. 10 *(Incompatibilità)*

La rappresentanza legale e/o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, nonché i presidenti ed i segretari generali delle Associazioni Economiche di Categoria ed i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche, nonché i presidenti di fondazioni bancarie e delle federazioni sportive, sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale. Parimenti sussiste l'incompatibilità con le cariche direttive e/o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

Il candidato eletto che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma che precede deve comunicare ai Capitani Reggenti, prima del giuramento, la propria volontà di optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i successivi tre mesi, pena la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

Art. 11 *(Norme sull'individuazione degli eletti)*

Il secondo comma dell'articolo 21 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, viene proclamato eletto il candidato con la più alta cifra elettorale individuale nell'ambito della medesima coalizione.”.

Art. 12 *(Presidenti di seggio elettorale)*

L'articolo 23 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. La Commissione Elettorale sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di presidente e che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Detta disponibilità non è revocabile se non per causa di forza maggiore.

2. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:

- i membri del Congresso di Stato;
- i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
- i candidati nelle elezioni in atto;
- i membri della Commissione Elettorale;
- i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
- i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta.

3. Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7.

4. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.

5. La Commissione Elettorale, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni, sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui al precedente comma 2.

6. Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i candidati alle elezioni e coloro che sono indicati al secondo comma del presente articolo.

7. La nomina a Presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico, almeno 72 ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.

8. All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astenga senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di Euro 250,00.”.

Art. 13 *(Adempimenti dei Presidenti di seggio nel giorno delle elezioni)*

Il terzo comma dell'articolo 24 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“3. Le schede devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.”.

Art. 14

(Firma delle schede elettorali, apertura della votazione)

L'articolo 27 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

- “1. Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede a firmare le schede sul dorso.
2. Delle schede firmate viene fatta menzione nel verbale.
3. Durante le operazioni di cui ai commi che precedono, nessuno può allontanarsi dalla sala.
4. Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.”.

Art. 15

(Svolgimento delle operazioni di voto)

L'articolo 33 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

- “1. Dichiarata aperta la votazione, i singoli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.
2. L'identità dell'elettore deve sempre essere accertata.
3. L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica.
4. L'elettore può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di documento di riconoscimento, se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione.
5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità, apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il Presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale.
6. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale che comprova l'esercizio del diritto di voto e che va conservato nell'apposito plico e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.
7. L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala, ove, dopo avere espresso il proprio voto a norma dell'articolo 36, piega la scheda secondo le linee tracciate.
8. Di queste operazioni il Presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando, in ogni caso, le modalità per la manifestazione delle preferenze ed il loro massimo numero consentito.
9. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.
10. Il Presidente accerta la chiusura della scheda e, in caso contrario, invita l'elettore a chiuderla, accertando che ritorni nell'apposito luogo separato. Quindi, verificata la conformità della scheda, esaminando la firma ed il bollo, pone la scheda nell'urna collocata sul tavolo dell'Ufficio e visibile a tutti. Uno dei membri dell'Ufficio Elettorale attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sopra indicata.
11. Le schede mancanti del bollo e della firma non possono essere introdotte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Le stesse sono immediatamente firmate dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al verbale, il quale deve anche contenere speciale menzione degli elettori che, ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita.”.

Art. 16

(Norme sulle modalità di votazione)

L'articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 nel testo modificato dall'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 35 è così modificato:

- “1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude. Qualora la scheda contenga unicamente un segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude, è un voto che si conteggia ai fini della determinazione della cifra elettorale di coalizione di cui al sesto comma dell'articolo 40.
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta.
3. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate sulla scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi, dei candidati prescelti.
4. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e i cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista o un voto per la cifra elettorale di coalizione ai sensi del primo comma del presente articolo.
9. Sono nulle le schede seguenti:
- le schede che non siano quelle di Stato;
 - le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
 - le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
 - le schede che presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
 - le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
 - le schede non compilate con la matita copiativa.
10. Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.
11. Il voto per la lista o la coalizione di liste nella eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo 40, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno delle liste non coalizzate o comunque nel riquadro che le contiene oppure sul nome o sull'eventuale contrassegno della coalizione oppure sul contrassegno delle liste coalizzate o comunque nel rettangolo che le racchiude.
12. Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al nono comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.”.

Art. 17

(Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio elettorale intersezionale)

L'articolo 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

- “1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo 37, l'Ufficio elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:
- 1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;
 - 2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;
 - 3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico.
2. Le operazioni di cui sopra sono cumulate secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.
3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio elettorale.
4. Tutto il materiale, ad eccezione dei verbali sezionali e dell'urna contenente le schede votate, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato e sul plico devono essere apposte le firme dei membri dell'Ufficio elettorale di sezione.
5. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, l'urna contenente le schede votate e il plico di cui al quarto comma sono recapitati, a cura di ciascun Presidente di seggio, all'Ufficio elettorale intersezionale.
6. L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di almeno tre singole sezioni riunite ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. All'interno dell'Ufficio elettorale intersezionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il più giovane fra gli altri Presidenti funge da segretario, il più anziano funge da vicepresidente. Allorquando l'Ufficio elettorale intersezionale sia composto in numero inferiore a tre sezioni, esso è costituito da tutti i componenti degli Uffici elettorali sezionali, ed è presieduto dall'unico Presidente o dal Presidente più anziano; funge da vicepresidente l'altro Presidente di sezione ovvero il più anziano degli altri componenti, e da segretario l'ulteriormente più anziano degli altri componenti. Con il decreto delegato, previsto dall'articolo 4, verrà stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali.
7. L'Ufficio elettorale intersezionale si costituisce non appena le operazioni di cui ai commi dal primo al quarto del presente articolo sono state completate e il materiale di cui al quinto comma è pronto per la consegna. Gli scrutatori di tutte le sezioni elettorali istituite nel territorio del Castello hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale che sono comunque pubbliche. Ha infine diritto di assistere un rappresentante per ogni lista.
8. Subito dopo la costituzione, l'Ufficio elettorale intersezionale procede ad aprire le urne contenenti le schede votate in ciascuna sezione e a versarne il contenuto in un'apposita urna di maggiori dimensioni, mischiandole. Compiuta questa operazione, l'Ufficio procede allo spoglio delle schede. L'Ufficio innanzitutto estrae le schede una ad una e procede ad accertare i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche. Subito dopo conta i voti riportati dalle singole liste. Conclusa tale operazione, il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione. Subito dopo l'Ufficio esamina nuovamente le schede una ad una e procede ad accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.
9. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale rende pubblico il risultato dello scrutinio.
- ”

10. Anche le operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale sono compiute nell'ordine indicato ininterrottamente fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale dell'Ufficio elettorale intersezionale. Il verbale è firmato dai membri dell'Ufficio e, unitamente al materiale dell'Ufficio elettorale intersezionale nonché a quello proveniente dalle singole sezioni elettorali, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato. Sul plico sono apposte le firme dei membri dell'Ufficio elettorale intersezionale.

11. Subito dopo il termine di queste operazioni, il plico viene recapitato, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale, al Presidente della Commissione elettorale.”.

Art. 18

(Riunione dell'Ufficio Elettorale Centrale)

L'articolo 39 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Il secondo giorno successivo a quello delle elezioni, gli Uffici elettorali intersezionali, nella persona del loro Presidente e con l'intervento del delegato di ciascuna lista, alle ore 9, si riuniscono nella Sala del Consiglio Grande e Generale sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni e costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale.”.

Art. 19

(Norme sull'assegnazione dei seggi e sulla proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

L'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali intersezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali intersezionali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali come scrutinati dagli Uffici elettorali intersezionali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;

- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista;

4. Il numero totale dei voti di lista è dato dalla somma dei voti validi di ciascuna lista. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5%, del numero totale dei voti di lista.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali intersezionali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale, la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;

- maggior anzianità di presenza in Consiglio;

- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

a) delle cifre elettorali di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione;

b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell'articolo 36;

c) dei voti di quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo.

7. Così determinata la cifra elettorale di coalizione, l'Ufficio Elettorale Centrale divide tale cifra per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte.

9. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;

- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;

- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

10. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al nono comma. Se in base alle operazioni di cui al nono comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al nono comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170.

11. Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

12. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve direttamente dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.”.

Art. 20

(Norme transitorie per l'assegnazione dei cittadini residenti all'estero nelle sezioni elettorali riservate)

L'articolo 49 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Gli elettori residenti all'estero saranno iscritti nelle nuove sezioni riservate con la pubblicazione annuale delle liste elettorali, approvate secondo i termini previsti dall'articolo 16.

2. In caso di consultazione elettorale anticipata rispetto alla naturale scadenza dell'attuale legislatura, verrà effettuata una revisione straordinaria delle liste elettorali attuata con i criteri della presente legge.”.

Art. 21

(Termine per l'individuazione degli spazi per i tabelloni destinati alle affissioni elettorali)

La prima parte del primo comma dell'articolo 3 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificata:

“1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 della Legge Elettorale 31 gennaio 1996 n.6, entro il trentesimo giorno successivo a quello della convocazione dei comizi elettorali, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all'affissione del materiale di cui all'articolo 2, attenendosi alle seguenti indicazioni:”.

Art. 22

(Norme per ampliare l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni in vista delle elezioni)

L'articolo 7 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato:

“1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione assicurano l'esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a:

a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra liste e coalizioni di liste con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n. 41;

b) distribuire a ciascuna famiglia o a ciascun elettore ovunque residente un'apposita pubblicazione, redatta e stampata a spese dello Stato, nella quale liste e coalizioni di liste presentino il proprio programma e i propri candidati; i programmi delle coalizioni precedono i programmi delle liste non coalizzate; all'interno della ripartizione di cui sopra l'ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda;

c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all'estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito;

d) organizzare almeno due confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza in tutti i Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni; in caso di eventuale votazione di ballottaggio, almeno un incontro organizzato fra le liste o coalizioni partecipanti;

e) organizzare incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale.”.

Art. 23

(Modifica delle norme sulla procedura per la formazione del Governo)

L'articolo 14 della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n. 186 è così modificato:

“1. All'inizio della Legislatura, immediatamente dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale o, in corso di legislatura dopo la presa d'atto del Consiglio delle dimissioni rassegnate dal Congresso di Stato ovvero del rigetto della mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato di cui all'articolo 9 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, la Reggenza conferisce alla lista proclamata vincitrice delle ultime elezioni ovvero alla maggiore delle liste della coalizione vincitrice il mandato per la presentazione del programma di governo e l'indicazione dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato; tali candidati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, devono essere indicati tra i Consiglieri della lista vincitrice ovvero delle liste appartenenti alla coalizione vincitrice.

2. Il mandato indica il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza. Allo scadere del termine o quando la forza politica designata riferisce positivamente sull'esito dell'incarico, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina del Congresso di Stato. Qualora l'esito del mandato sia negativo, nel caso in cui vincitrice delle ultime elezioni non sia stata una coalizione di liste, la Reggenza riunisce comunque l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.

3. Nel caso in cui l'incarico di cui al primo comma sia stato affidato alla forza maggiore della coalizione vincitrice delle ultime elezioni, e l'esito di esso sia negativo, la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica appartenente alla coalizione vincitrice. Se riscontra che sussistano le condizioni politiche, può conferire un ulteriore mandato, assegnando un nuovo termine. In ogni caso, allo scadere di questo secondo termine, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale o al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina dei membri del Congresso di Stato o al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.”.

Art. 24

(Modifica all'articolo 394 del Codice Penale “Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto”)

L'articolo 394 del Codice Penale è così modificato:

“ Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.”.

Art. 25

(Statuto delle opposizioni)

Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale dovrà predisporre e sottoporre al Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione, un progetto di legge riguardante lo statuto delle opposizioni, contenente disposizioni volte a riservare adeguati spazi ai Gruppi di opposizione nella organizzazione dei lavori consiliari e delle Commissioni, nonché l'attribuzione ai gruppi di opposizione della presidenza di alcune Commissioni.

Art. 26

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituito con decreto delegato il certificato elettorale plurimo a carattere permanente in sostituzione integrale del certificato elettorale vigente ed avente la medesima funzione di quest'ultimo.

L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria potrà avvenire unicamente mediante l'esibizione del certificato elettorale plurimo.

Con il decreto delegato di cui sopra saranno determinate le caratteristiche del documento, i dati relativi al titolare da riportare nel certificato elettorale plurimo, le disposizioni sull'aggiornamento ed il rinnovo del certificato stesso nonché le modalità di rilascio da parte dell'Ufficio Elettorale di Stato.

Art. 27
(Norme finali)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato, con decreto delegato, emanerà un Testo Coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia elettorale, ai soli fini di cognizione.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 28
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 2007/1706 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Alessandro Mancini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta
del 4 agosto 2008 con 44 voti favorevoli, 7 voti contrari e 2 non votanti:*

LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2008 N.1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1 “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTA’ DEI CITTADINI E PER LA PARITA’ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI

Art.1

Il comma 4 dell'articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche e a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo 16, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del terzo giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale. Si applicano ai rappresentanti di lista le incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 23.”.

Art. 2

Il comma 5 dell'articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare e, qualora detta lista non partecipi ad una coalizione, il programma di governo.”.

Il comma 7 dell'articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così sostituito:

“7. Qualora due o più forze politiche intendano costituire una coalizione ai fini elettorali, i rappresentanti legali o specificamente designati delle stesse sottoscrivono, con firma autenticata, apposita dichiarazione che riporti l'espresso impegno a formare insieme una maggioranza di governo per l'intera legislatura, e che contenga, nel suo corpo o in allegato, il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione nonché il programma di governo.”.

Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“8. Nell'atto di presentazione della lista che partecipa alla coalizione, la dichiarazione di cui al comma che precede, compresi gli eventuali allegati, è espressamente richiamata. Pertanto la sottoscrizione della lista da parte dei presentatori e l'accettazione della candidatura da parte dei candidati costituiscono manifestazione di consenso alla costituzione della coalizione e al programma di governo.

9. La dichiarazione di cui al comma 7, compresi gli eventuali allegati, è depositata ai sensi del primo comma.”.

Art. 3

Il comma 2 dell'articolo 7 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“Il terzo comma dell'articolo 15 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

3. Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14 e con essa deve essere depositata la copia della dichiarazione dei redditi dei candidati del periodo d'imposta precedente a quello delle consultazioni nonché la loro dichiarazione circa eventuali ulteriori redditi e partecipazioni in società.”.

Art. 4

L'articolo 11 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“Art. 11 (Norme sull'individuazione degli eletti)

Il secondo comma dell'articolo 21 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, vengono proclamati eletti i candidati con la più alta cifra elettorale individuale nell'ambito della medesima coalizione. Qualora la lista non faccia parte di alcuna coalizione i posti saranno dichiarati vacanti.”.

Art.5

L'articolo 17 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio elettorale intersezionale)

L'articolo 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo 37, l'Ufficio elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:

- 1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;
- 2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;
- 3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
- 4) estrae dall'urna, per il conteggio, le schede votate chiuse;
- 5) immette nell'urna le schede contate: l'urna di votazione viene debitamente chiusa e sigillata per essere riaperta nell'Ufficio elettorale intersezionale di cui ai commi che seguono.

2. Le operazioni di cui sopra sono cumulate secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.

3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio elettorale.

4. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, l'urna contenente le schede votate e il verbale della sezione di cui al terzo comma sono recapitati, a cura di ciascun Presidente di seggio, all'Ufficio elettorale intersezionale.

5. L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di almeno tre singole sezioni riunite ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. All'interno dell'Ufficio elettorale intersezionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il più giovane fra gli altri Presidenti funge da segretario, il più anziano funge da vicepresidente. Valgono le stesse disposizioni anche qualora l'Ufficio elettorale intersezionale sia costituito da due sole sezioni elettorali. Fanno altresì parte dell'Ufficio elettorale intersezionale tutti gli scrutatori delle singole sezioni elettorali confluenti. Con decreto delegato verrà stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un'unica sezione elettorale non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale: in tal caso l'Ufficio elettorale di sezione procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione.

6. L'Ufficio elettorale intersezionale si costituisce non appena le operazioni di cui ai commi dal primo al terzo del presente articolo sono state completate e il materiale di cui al quarto comma è pronto per la consegna. Le operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale sono pubbliche e ha diritto di assistervi un rappresentante per ogni lista.

7. Costituito l'Ufficio elettorale intersezionale, il Presidente procede all'apertura in sequenza delle urne degli Uffici elettorali sezionali e suddivide le schede votate di ogni sezione in modo che a ciascun Ufficio elettorale sezionale venga assegnato un numero equivalente di schede provenienti dalle sezioni elettorali facenti parte dell'Ufficio elettorale intersezionale. Ciascuna delle urne contenenti le schede è assegnata dal Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale a ciascuno dei Presidenti di Sezione per lo spoglio. Nel verbale della sezione elettorale che procede allo spoglio deve essere indicato il numero delle schede ad essa assegnate.

8. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, ciascun Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio delle schede assegnate. L'Ufficio, innanzitutto, estrae dall'urna le schede una ad una e procede ad accertare i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche. Subito dopo conta i voti riportati dalle singole liste. Conclusa tale operazione il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione. Subito dopo l'Ufficio esamina nuovamente le schede una ad una e procede ad accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.

9. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione rende pubblico il risultato dello scrutinio.
10. Le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione sono compiute nell'ordine indicato ininterrottamente fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale. Il verbale è firmato dai membri dell'Ufficio e, unitamente a tutto il materiale, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato. Sul plico sono apposte le firme dei membri dell'Ufficio elettorale.
11. Subito dopo il termine di queste operazioni, il plico viene recapitato, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, al Presidente della Commissione elettorale.”.

Art.6

L'articolo 18 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è abrogato.

Art.7

L'articolo 19 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Norme sull'assegnazione dei seggi e sulla proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

L'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

- “1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali.
2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.
3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:
- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
 - il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.
4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5%, del numero totale dei voti validi.
5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:
- candidato di genere femminile;
 - maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
 - maggior età anagrafica.
6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:
- a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
 - b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell'articolo 36.
7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.
8. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte.
9. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:
- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
 - si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
 - si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.
10. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al nono comma. Se in base alle operazioni di cui al

nono comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al nono comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170.

11. Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

12. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

13. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.”.

Art. 8

L'articolo 21 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

(Termine per l'individuazione degli spazi per i tabelloni destinati alle affissioni elettorali)

La prima parte del primo comma dell'articolo 3 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificata:

“1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all'affissione del materiale di cui all'articolo 2, attenendosi di massima alle seguenti indicazioni:”.

Art.9

L'articolo 22 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“Art. 22

(Norme per ampliare l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni in vista delle elezioni)

L'articolo 7 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato:

“1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione assicurano l'esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a:

- a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra liste e coalizioni di liste con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n. 41;
- b) predisporre e diffondere, a ciascuna famiglia ovunque residente, una pubblicazione contenente il programma e i candidati delle liste e delle coalizioni in cui i programmi e le liste delle coalizioni precedono quelli delle liste non coalizzate; all'interno della ripartizione di cui sopra l'ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda;
- c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere, in forma autogestita, il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all'estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito;
- d) organizzare confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza nei Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni e, nel caso dell'eventuale votazione di ballottaggio, fra le liste e/o coalizioni partecipanti al ballottaggio medesimo;

- e) organizzare, per il primo turno di votazione, incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale.”.

Art.10

L'articolo 26 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa)

1. Con decreto delegato potrà essere istituito un certificato elettorale plurimo o altro documento elettorale a carattere permanente, anche su supporto informatico, in sostituzione del certificato elettorale vigente ed avente la medesima funzione di quest'ultimo. Al documento elettorale potranno essere attribuite ulteriori funzioni per agevolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Con il decreto delegato di cui sopra saranno determinate le caratteristiche e le funzioni del documento, i dati relativi al titolare da riportare nel documento, le disposizioni sull'aggiornamento ed il rinnovo del certificato stesso, nonché le modalità di rilascio da parte dell'Ufficio Elettorale di Stato.”.

Art.11

L'articolo 27 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 27

(Norme finali)

1. Il Congresso di Stato, con decreto delegato, adotterà un Testo Coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia elettorale, ai soli fini di cognizione.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.12

(Modalità di votazione per gli elettori residenti all'estero)

1. L'elettore residente all'estero può esprimere unicamente il voto di lista o di coalizione.
2. La scheda riservata agli elettori residenti all'estero avrà le caratteristiche del modello descritto nella Tabella allegata alla presente legge denominata “A1 bis”.

Art.13

1. L'articolo 7 della Legge 30 novembre 2000 n.114 è abrogato.

Art.14

Il primo comma dell'articolo 4 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato:

- “1. La Commissione Elettorale, dopo l'ammissione delle liste dei candidati ai sensi dell'articolo 16 della Legge Elettorale e, comunque, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, provvede alla delimitazione degli spazi di cui all'articolo 3. Ogni lista ammessa ha diritto ad una superficie di uguali dimensioni le cui misure saranno determinate dalla Commissione Elettorale.”.

Art.15

(Divieto di utilizzo di apparecchi fotografici e telefoni cellulari nelle cabine elettorali)

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, pena la nullità del voto, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, all'atto dell'esibizione del documento di identificazione e del certificato elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui sia eventualmente in possesso.
3. Le apparecchiature depositate e prese in consegna dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.
4. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punita con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

Art.16

L'articolo 15 della Legge 28 novembre 1994 n. 101 è modificato come segue:

“Art. 15 (Impedimenti al Referendum)

“Nell'arco di 12 mesi non può tenersi più di una tornata dedicata allo svolgimento di uno o più referendum abrogativi.

Nella stessa tornata sono raggruppati più referendum le cui richieste sono presentate nei termini utili.

Il referendum abrogativo non può svolgersi nei sei mesi precedenti o successivi alle elezioni politiche e alle elezioni per la nomina di almeno 5 Capitani di Castello e delle relative Giunte e comunque non prima di sei mesi dallo svolgimento delle predette consultazioni.

La Reggenza fissa il Referendum nei casi disciplinati dal comma che precede emanando il proprio decreto alla scadenza del termine suindicato.

Lo scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale o la necessità di procedere alla elezione anticipata di almeno 5 Capitani di Castello e delle relative Giunte determinano la sospensione delle procedure del referendum già indetto. La sospensione viene dichiarata con decreto reggenziale; parimenti con decreto reggenziale verrà disposta la riapertura delle procedure sospese nel rispetto dei termini previsti al terzo comma del presente articolo.”.

Art.17

Il comma 3 dell'articolo 17 della Legge 28 novembre 1994 n. 101 è modificato come segue:

“I seggi elettorali sono costituiti secondo le norme della legge elettorale vigente al momento della costituzione dei seggi stessi, ad eccezione delle disposizioni che disciplinano l'Ufficio elettorale intersezionale, la cui costituzione non è prevista per le consultazioni referendarie. Resta salvo il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale oltre che per i rappresentanti delle forze politiche di cui all'articolo 16 anche per i rappresentanti del Comitato Promotore del referendum stesso e del Comitato Contrario.”.

Art.18

(Norme di coordinamento)

1. Allo scopo di garantire la corretta applicazione delle norme e il funzionale espletamento delle procedure elettorali, con decreto delegato, da adottare previo parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale allargato a tutte le Rappresentanze Consiliari, anche in deroga all'articolo 21 della Legge Qualificata n.184/2005, potranno essere introdotte modifiche di natura tecnica, di coordinamento e attuative. E' fatta salva la facoltà di emanare con regolamento norme applicative e modelli, su proposta della Commissione Elettorale.

Art.19

(Disposizioni finali)

1. Tutti gli atti e documenti prodotti e da produrre in applicazione delle norme in materia elettorale sono esenti da registrazione. La data certa degli atti da produrre è attestata dal loro deposito negli Uffici competenti.

Art.20
(Norma transitoria)

1. Le elezioni per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle relative Giunte in scadenza nel mese di novembre 2008 e del Capitano di Castello e della Giunta di Borgo Maggiore si svolgeranno nel corso dell'anno 2009, in unica data che sarà fissata con decreto reggenziale.

Art.21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 agosto 2008/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

Articoli del Codice Penale in materia elettorale

Capitolo VI

REATI CONTRO I DIRITTI POLITICI MISFATTI

Art. 394

(Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto)

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.

Art. 395

(Violazione del segreto di voto)

Chiunque con manovre illecite ottiene di conoscere il voto segreto espresso in una elezione o votazione di Stato, è punito con l'arresto di secondo grado.

Art. 396

(Violazione degli altri diritti politici dei cittadini)

Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale ovvero ve lo costringe; impedisce di farne propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione delle istanze d'arredo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

Art. 397

(Frode elettorale)

Chiunque nelle operazioni per l'elezione od il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio ovvero per il referendum o la votazione diretta, ne altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici o dai diritti politici.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado, se il fatto è commesso da persona addetta alle operazioni sopra indicate.

Art. 398

(Turbativa di comizi o adunanze elettorali)

Chiunque impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.

Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Art. 399

(Illecito esercizio dei diritti politici dei cittadini)

Lo straniero o l'apolide residente, che nel territorio della Repubblica si arroga i diritti politici spettanti ai cittadini sammarinesi, è punito con la prigionia di primo grado.

Il giudice può applicare l'espulsione dal territorio della Repubblica.